



*Unione Colline Matildiche*

**UNIONE COLLINE MATILDICHE**

**Lunedì, 28 agosto 2017**

# UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 28 agosto 2017

## Albinea

28/08/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 35	
<b>Terre di Canossa raggiunta al 93' dall' Us Barcaccia</b>	1
28/08/2017 <b>Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)</b> Pagina 60	
<b>Ferrante fa volare lo United Albinea</b>	2
28/08/2017 <b>La Voce di Reggio Emilia</b> Pagina 21	
<b>Beccaria esalta il Fabbrico: Luzzara ko</b>	3

## Quattro Castella

28/08/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 1	
<b>Sorpresa a Puianello: un grande daino riposa nell' orto</b>	4
28/08/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 14	
<b>Un daino nell'orto di una casa in centro</b>	5
28/08/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 15	
<b>Cattini, rientrata la salma</b>	6
28/08/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 34	
<b>Il Montecchio di misura sul Monticelli</b>	7
28/08/2017 <b>Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)</b> Pagina 58	
<b>Gualtieri-Rabitti: il Montecchio va Monticelli ko</b>	8
28/08/2017 <b>Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)</b> Pagina 60	
<b>Ferrante fa volare lo United Albinea</b>	9
28/08/2017 <b>La Voce di Reggio Emilia</b> Pagina 21	
<b>Beccaria esalta il Fabbrico: Luzzara ko</b>	10

## Vezzano sul Crostolo

28/08/2017 <b>La Voce di Reggio Emilia</b> Pagina 21	
<b>Beccaria esalta il Fabbrico: Luzzara ko</b>	11

## Politica locale

28/08/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 10	
<b>Lavori a scuola, apertura rinviata</b>	12
28/08/2017 <b>Gazzetta di Reggio</b> Pagina 11	
<b>Rei, opposizioni all' attacco «Comune irresponsabile»</b>	14
28/08/2017 <b>La Voce di Reggio Emilia</b> Pagina 3	
<b>Reggio Emilia Innovazione, una gestione colabrodo</b>	16

## Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

28/08/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 4	<i>Fabio Venanzi</i>	
<b>Ape sociale, 40mila domande in lista d' attesa</b>		18
28/08/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 15	<i>Mario CerofoliniLorenzo PegorinGian Paolo Ranocchi</i>	
<b>Lettere del Fisco, countdown per le risposte</b>		20
28/08/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 30	<i>Marco Ligrani</i>	
<b>Ecobonus sui beni merce: un' altra apertura dai giudici</b>		22
28/08/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 30	<i>Marco NessiRoberto Torelli</i>	
<b>Sport dilettantistico, la club house genera ricavi commerciali</b>		24
28/08/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 32	<i>Arturo Bianco</i>	
<b>Sblocco assunzioni multi-vincolato</b>		26
28/08/2017 <b>Il Sole 24 Ore</b> Pagina 32	<i>Anna GuiducciPatrizia Ruffini</i>	
<b>Spese della giustizia, via ai rimborsi</b>		28
28/08/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 2	<i>PAGINE A CURA DI DANIELE CIRIOLI</i>	
<b>Lavoretti saltuari, un volano per il tempo indeterminato</b>		30
28/08/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 3		
<b>Non profit, contratti obbligatori</b>		32
28/08/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 6	<i>PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA</i>	
<b>Fatture, debutto più vicino per le</b>		34
28/08/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 7		
<b>Poche deroghe all' adempimento</b>		37
28/08/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 8	<i>PAGINA A CURA DI BRUNO PAGAMICI</i>	
<b>Non profit, forfetario esteso</b>		40
28/08/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 9	<i>PAGINA A CURA DI MATTEO BARBERO</i>	
<b>Enti, definizione liti d' élite</b>		42
28/08/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 11	<i>PAGINA A CURA DI FABRIZIO G. POGGIANI</i>	
<b>Imposte, via al ravvedimento</b>		44
28/08/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 12	<i>PAGINA A CURA DI BRUNO PAGAMICI</i>	
<b>Sismabonus, istruzioni per l' uso</b>		46
28/08/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 13	<i>SANDRO CERATO</i>	
<b>Cessione azienda, oneri limitati</b>		48
28/08/2017 <b>Italia Oggi Sette</b> Pagina 26		
<b>Imu del fabbricato in corso di costruzione</b>		50

ottavi di finale

## Terre di Canossa raggiunta al 93' dall' Us Barcaccia

REGGIO EMILIA Otto reti, quattro per parte, e un pareggio giunto al terzo minuto di recupero del secondo tempo.

Finisce 4-4 la sfida tra Barcaccia e Terre di Canossa, con Lumetti capace di acciuffare in extremis il pari, siglando così la propria doppietta personale.

Spettacolo anche a Fellegara, in cui lo United Albinea passa 3-1 spinta da un tris di Ferrante. Bello in trasferta il Real Casino, che s' impone per 2-1 a Ramiseto con centro decisivo di Falbo a 14' dalla fine. Finisce 2-2 il "derby degli Sporting" tra Sant' Ilario e Cavriago. Cadelbosco espugna Novellara con Zoina e Bergazzi. Corbelli regala a 3' dalla fine la vittoria al Cavola sul campo del Villa Minozzo. Unico successo interno per il Progetto Intesa contro la Campeginese. Domenica prossima il ritorno.

LUNEDÌ 28 AGOSTO 2017 GAZZETTA Sport Calcio ♦ Dilettanti 35

### Va alla Povigliese il derby con il Boretto

Coppa Emilia. Partenza sprint degli ospiti con Casoni e Rossi, poi Antoni è decisivo dopo il penalty siglato da Bozzolini



Boretto	Levante	San Faustino	Boca Barco	Vezzano
<b>Povigliese</b> 1	<b>Sordolo</b> 2	<b>Ruberse</b> 3	<b>C. Angh. Giovi XIII</b> 3	<b>Virtus Libertas</b> 1

### COPPA EMILIA SECONDA CATEGORIA

Ottavi di Finale	Novellara	Progetto Intesa	S. Faustino	Barcaccia
<b>Castelfoglio</b> 0	<b>Castelfoglio</b> 2	<b>Progetto Intesa</b> 0	<b>S. Faustino</b> 2	<b>Barcaccia</b> 4





## Sorpresa a **Puianello**: un grande daino riposa nell'orto

*l'animale È stato salvato*

Non è stata poca la sorpresa di chi ieri mattina a **Puianello** andando nell'orto si è ritrovato di fronte un grosso daino maschio, dotato di un paio di poderose corna. L'animale, visto più volte vicino al paese, si era messo a riposare. È stato sospinto verso la collina e portato al sicuro da Ivano Chiapponi del Rifugio Matildico.

na PAGINA 14.

**GAZZETTA DI REGGIO**  
LUNEDÌ 28 AGOSTO 2017  
QUOTIDIANO D'INFORMAZIONE FONDATA NEL 1860  
DIREZIONE E REDAZIONE: VIA PAROLA, 2051 - 42024 REGGIO EMILIA  
TEL. 0522 541051 - FAX 0522 842370

### Piazza della Vittoria perde i pezzi

Inaugurata da meno di un anno, mostra già i segni del degrado

### Sorpresa a Puianello: un grande daino riposa nell'orto

*l'animale È stato salvato*

### «Reggio Children insegna un mondo che non c'è più»

### Festareggio, attacco di crepet

### ASILI CARRETTI

Lavori in corso i bambini tutti a Roncina

### SPORT

### Calcio

### Falsa partenza Reggiana battuta dal Salò

### Schianto, diciottenne grave

Cadelbosco: in scooter scontro con un automobilista ubriaco

### Basket

### Ora c'è la firma: Markoishvili alla Grissin Bon

### INCENDIO SULLA MONTAGNA

### Cerreto, La Nuda va a fuoco

I vigili del fuoco raggiungono in seggiovia il fronte del rogo

### Acqua frizzante senza bottiglie pesanti



### Cattini, rientrata la salma

**Quattro Castella**, ancora da fissare i funerali del 56enne

**QUATTRO CASTELLA** È rientrata nei Reggiano, ieri mattina, la salma di Daniele Cattini, il 56enne residente a Montecavolo di Quattro Castella morto in Sardegna giovedì scorso mentre stava raggiungendo il porto di Olbia per prendere il traghetto, proprio nell'ultimo giorno di vacanza. Cattini - "Catto" come lo chiamavano gli amici - era molto conosciuto nella frazione e in tutta la provincia per il suo lavoro: rappresentante di commercio (in primis per il marchio di amarene Fabbri di Bologna), riforniva le pasticcerie e le gelaterie del Reggiano e girava per fiere del settore in tutta la regione. Era noto anche per la sua grande passione: la pallavolo. Ex giocatore, era allenatore della squadra di pallavolo maschile under 20 della Polisportiva Terre Matildiche. La moglie Luciana, 54 anni, che si trovava con lui sullo scooter centrato da un'auto nel Nuorese, è rimasta ferita in modo non grave. Ieri lei, il figlio Denis, 23 anni, e la sorella Sandra sono rientrati in serata a Montecavolo. La famiglia Cattini abita in via Manzoni. Un mesto ritorno, al termine della settimana di ferie che Daniele e Luciana si erano concessi nella zona di Budoni.

Resta da fissare il funerale: il feretro si trova al cimitero di Coviolo. La salma verrà cremata, ma solo oggi sarà stabilita la data delle esequie. Tra i numerosi messaggi di cordoglio espressi dai castellesi in queste ore c'è anche quello della madre di un giocatore di volley. «Mio figlio Federico ha giocato nella tua squadra di pallavolo tre anni fa, le sue parole sono state: "Se ne vanno sempre i migliori". Lasci un grande vuoto nelle nostre vite. Anche se solo per pochi mesi, hai contribuito alla costruzione del mio carattere e del modo positivo di pensare. Sei sempre stato positivo, intraprendente, allegro e disponibile con tutti i tuoi ragazzi della squadra. Spero che tu possa trovare lassù un bellissimo giardino e continuare a scrivere le tue poesie e i tuoi "cattopensieri" sempre positivi». (am.p.)

### Cerreto, brucia il monte La Nuda Il fuoco minaccia anche il rifugio

Ventasso, mobilitate cinque squadre di vigili del fuoco, che raggiungono la sommità grazie alla funivia Il fronte delle fiamme a 150 metri dal locale La Piella: «Un disastro». Soccorritori al lavoro tutta notte



Il fronte delle fiamme a 150 metri dal locale La Piella: «Un disastro». Soccorritori al lavoro tutta notte

**GATTICCO**  
Palio delle frazioni, il Praticello si aggiudica la coppa



I vincitori del palio delle frazioni. La coppa del Praticello si aggiudica il Praticello

### Cattini, rientrata la salma

Quattro Castella, ancora da fissare i funerali del 56enne



Daniele Cattini, 56 anni

**Anniversario**

**FULVIO BERNARDINI**  
Il 28 agosto 1938 nasce Fulvio Bernardini, 78 anni. Ha lavorato per 30 anni alla Rai. È stato direttore della Rai e ha lavorato per 10 anni alla Rai. È stato direttore della Rai e ha lavorato per 10 anni alla Rai.

**5° Anniversario**

**LINO PIZZETTI**  
Il 28 agosto 1912 nasce Lino Pizzetti, 105 anni. È stato un attore e regista. Ha lavorato per 50 anni al teatro. È stato un attore e regista. Ha lavorato per 50 anni al teatro.

**14° Anniversario**

**WILLIAM BENEVETTI**  
Il 28 agosto 1903 nasce William Benevetti, 114 anni. È stato un medico e scienziato. Ha lavorato per 80 anni alla ricerca scientifica. È stato un medico e scienziato. Ha lavorato per 80 anni alla ricerca scientifica.

**17° Anniversario**

**CARLA FERRARI**  
Il 28 agosto 1900 nasce Carla Ferrari, 117 anni. È stata una scrittrice e attivista. Ha lavorato per 90 anni alla scrittura e all'attivismo. È stata una scrittrice e attivista. Ha lavorato per 90 anni alla scrittura e all'attivismo.







### LE COPPE / DALLA PROMOZIONE ALLA SECONDA, TUTTI I RISULTATI DELLE PRIME GARE UFFICIALI

# Beccaria esalta il Fabbrico: Luzzara ko

Prima giornata ricca di gol ed emozioni, nonostante un caldo asfissiante praticamente su tutti i campi che hanno ospitato questo turno inaugurale delle varie coppe di categoria.

In Promozione, il girone a 3 di Coppa Italia comincia bene per il Brescello, che firma un blitz d' autore in quel di Colorno: il 2-1 dei canarini porta le firme di Genova, che realizza la doppietta decisiva.

Stesso risultato e successo per il Montecchio, squadra nuova di zecca che regola il Terme **Monticelli** grazie alle zampate di Gualtieri e Rabitti che avvicinano i giallorossi alla qualificazione. Nel girone G, spettacolo nel derby tra Fabbrico e Luzzara, con i padroni di casa che festeggiano grazie alla doppietta di bomber Beccaria per un pesantissimo 3-1.

Girone H con l' hurrà della Riese (2-1 al Ganaceto), nel K è 2-2 tra Arcetana e Atletico Montagna, mentre comincia male l' avventura del **Castellarano**, battuto 1-0 in casa dal Polinago nella gara del girone L.

I risultati delle reggiane in campo nel 1° turno della Coppa Emilia di categoria. Girone 7: Boretto-Povigliese 1-2. Girone 10: San Faustino-Rubierese 3-2. Girone 11: Vezzano-Virtus Libertas 1-1, Boca Barco -Circolo Anspi Bibbiano 2-1. Girone 12: S.

Prospero Correggio-Castelnovese/Melettole 1-1, Guastalla-Reggiolo 3-1. Girone 13: Levizzano-Vianese 3-2, Baiso-Cerredolese 1-0. Girone 16: Casalgrande-Colombaro 4-1.

I risultati dei match d' andata per quanto riguarda gli ottavi di Coppa Emilia. Girone D: Gattatico-Fc 70 0-0, Novellara-Cadelbosco 0-2, Prog. Intesa-Campeginese 1-0, Sant' Ilario-Sporting Cavriago 2-2. Girone E: Barcaccia -Terre di Canossa 4-4, Boiardo Maer-**Quattro Castella** 0-1, Fellegara United-Albinea 1-3, Roteglia-Veggia 1-1, Ramiseto Cervarezza-Real Casina 1-2, Villa Minozzo-Cavola 1-2.

LUNEDÌ 28 AGOSTO 2017

SPORT

La VOCE | 21

### COPPA ITALIA ECCELLENZA Il Bibbiano S. Polo parte con un ko



Marco Paganelli, manager del Bibbiano S. Polo

La squadra di Marco Paganelli esce sconfitta di misura 1-0 dal match nel campo del Fabbrico, che tanto esultante mostra 1-3 parte in una ricetta sportiva nella qualificazione alla seconda fase della manifestazione. A sette giorni dall'occasione in campionato, per il coach è il match con il campo di casa che ha cambiato marcia nel corso della ripresa, trovando in sequenza Silvio, Boretti, Lindini e Andrea Franzoni per mettere a recuperare una partita che era stata interrotta, al momento del primo tempo, dal bel gol di Leonardo su azione sciolta del portiere. La seconda stagione di Eccellenza del Bibbiano S. Polo comincia con una sconfitta, anche se nell'arco "solo" di Coppa Italia di Eccellenza.

### COPPA ITALIA ECCELLENZA / LA CASALGRANDESE STOPPA LA CORAZZATA: 1-1 Tutto in 180 secondi nel "derby del Secchia" Greco-gol, alla Folgore risponde Silipo

La Folgore Foligno impugna, con qualche strappo, nell'aprile di due giornate fa, il primato di leader nel derby del Secchia con la Casalgrandese. Tra le 11 e le 12, la Casalgrandese ha fatto il pareggio del girone di Coppa Italia. Per la Folgore, invece, il derby con la Casalgrandese è stato un'occasione per il coach di Foligno, che ha voluto mettere a prova il suo attacco. In campo, il derby è stato un'occasione per il coach di Foligno, che ha voluto mettere a prova il suo attacco. In campo, il derby è stato un'occasione per il coach di Foligno, che ha voluto mettere a prova il suo attacco.



Gianluca Sartorelli, manager della Folgore

Il match della regione in campo nel 1° turno della Coppa Emilia di categoria. Girone 7: Boretto-Povigliese 1-2. Girone 10: San Faustino-Rubierese 3-2. Girone 11: Vezzano-Virtus Libertas 1-1, Boca Barco -Circolo Anspi Bibbiano 2-1. Girone 12: S. Prospero Correggio-Castelnovese/Melettole 1-1, Guastalla-Reggiolo 3-1. Girone 13: Levizzano-Vianese 3-2, Baiso-Cerredolese 1-0. Girone 16: Casalgrande-Colombaro 4-1.

### COPPA ITALIA ECCELLENZA Rolo, 3-2 pirotecnico

La 3-2 pirotecnica apre quella che deve essere la stagione del match per il match Rolo di casa. Per il ritorno alla guida del bianconero il manager reggiano scende a 2-2 in casa del girone di Coppa Italia, che vede il derby con il coach di Rolo. Il match è stato un'occasione per il coach di Rolo, che ha voluto mettere a prova il suo attacco. In campo, il derby è stato un'occasione per il coach di Rolo, che ha voluto mettere a prova il suo attacco.



### LE COPPE / DALLA PROMOZIONE ALLA SECONDA, TUTTI I RISULTATI DELLE PRIME GARE UFFICIALI Beccaria esalta il Fabbrico: Luzzara ko

Prima giornata ricca di gol ed emozioni, nonostante un caldo asfissiante praticamente su tutti i campi che hanno ospitato questo turno inaugurale delle varie coppe di categoria. In Promozione, il girone a 3 di Coppa Italia comincia bene per il Brescello, che firma un blitz d' autore in quel di Colorno: il 2-1 dei canarini porta le firme di Genova, che realizza la doppietta decisiva. Stesso risultato e successo per il Montecchio, squadra nuova di zecca che regola il Terme Monticelli grazie alle zampate di Gualtieri e Rabitti che avvicinano i giallorossi alla qualificazione. Nel girone G, spettacolo nel derby tra Fabbrico e Luzzara, con i padroni di casa che festeggiano grazie alla doppietta di bomber Beccaria per un pesantissimo 3-1. Girone H con l' hurrà della Riese (2-1 al Ganaceto), nel K è 2-2 tra Arcetana e Atletico Montagna, mentre comincia male l' avventura del Castellarano, battuto 1-0 in casa dal Polinago nella gara del girone L.



Marco Paganelli, manager del Bibbiano S. Polo

### LE COPPE / DALLA PROMOZIONE ALLA SECONDA, TUTTI I RISULTATI DELLE PRIME GARE UFFICIALI

# Beccaria esalta il Fabbrico: Luzzara ko

Prima giornata ricca di gol ed emozioni, nonostante un caldo asfissiante praticamente su tutti i campi che hanno ospitato questo turno inaugurale delle varie coppe di categoria.

In Promozione, il girone a 3 di Coppa Italia comincia bene per il Brescello, che firma un blitz d' autore in quel di Colorno: il 2-1 dei canarini porta le firme di Genova, che realizza la doppietta decisiva.

Stesso risultato e successo per il Montecchio, squadra nuova di zecca che regola il Terme Monticelli grazie alle zampate di Gualtieri e Rabitti che avvicinano i giallorossi alla qualificazione. Nel girone G, spettacolo nel derby tra Fabbrico e Luzzara, con i padroni di casa che festeggiano grazie alla doppietta di bomber Beccaria per un pesantissimo 3-1.

Girone H con l' hurrà della Riese (2-1 al Ganaceto), nel K è 2-2 tra Arcetana e Atletico Montagna, mentre comincia male l' avventura del Castellarano, battuto 1-0 in casa dal Polinago nella gara del girone L.

I risultati delle reggiane in campo nel 1° turno della Coppa Emilia di categoria. Girone 7: Boretto-Povigliese 1-2. Girone 10: San Faustino-Rubierese 3-2. Girone 11: **Vezzano-Virtus Libertas** 1-1, Boca Barco -Circolo Anspi Bibbiano 2-1. Girone 12: S.

Prospero Correggio-Castelnovese/Melettolese 1-1, Guastalla-Reggiolo 3-1. Girone 13: Levizzano-Vianese 3-2, Baiso-Cerredolese 1-0. Girone 16: Casalgrande-Colombaro 4-1.

I risultati dei match d' andata per quanto riguarda gli ottavi di Coppa Emilia. Girone D: Gattatico-Fc 70 0-0, Novellara-Cadelbosco 0-2, Prog. Intesa-Campeginese 1-0, Sant' Ilario-Sporting Cavriago 2-2. Girone E: Barcaccia -Terre di Canossa 4-4, Boiardo Maer-Quattro Castella 0-1, Fellegara United-Albinea 1-3, Roteglia-Veggia 1-1, Ramiseto Cervarezza-Real Casina 1-2, Villa Minozzo-Cavola 1-2.

LUNEDÌ 28 AGOSTO 2017

SPORT

La VOCE | 21

### COPPA ITALIA ECCELLENZA Il Bibbiano S. Polo parte con un ko



Marco Paganelli, manager del Bibbiano S. Polo

La squadra di Marco Paganelli esce sconfitta di misura 1-0 dal match nel campo del Pabbalico, che tanto sommato porta a 3 punti e una netta spinta nella qualificazione alla seconda fase della manifestazione. A sette giorni dall'occasione di competere, per il momento si è trattato comunque di un buon inizio per Paganelli che ha cambiato marcia nel corso della ripresa, trovando la soluzione. Invece il Montecchio, battuto 1-0 in casa dal Castellarano, si ripresenta con un'idea di gioco che non ha convinto. Il derby tra Fabbrico e Luzzara, con i padroni di casa che festeggiano grazie alla doppietta di bomber Beccaria per un pesantissimo 3-1.

### COPPA ITALIA ECCELLENZA / LA CASALGRANDESE STOPPA LA CORAZZATA: 1-1 Tutto in 180 secondi nel "derby del Secchia" Greco-gol, alla Folgore risponde Silipo

La Folgore Foligno espone, con qualche errore, nell'attesa di un efficace colpo di testa di Valerio. Invece il Castellarano, invece, si batte in difesa. Il derby tra Fabbrico e Luzzara, con i padroni di casa che festeggiano grazie alla doppietta di bomber Beccaria per un pesantissimo 3-1.



Gianluca Sartorelli, manager della Folgore

La 3ª giornata si apre quella che deve essere la stagione del risveglio per il manager Roberto Casargrande. Per il ritorno alla guida del bianconero il manager reggiano scende a 2-2 in casa Foligno nella prima gara del girone di Coppa Italia, che vede a darsi il colpo di scena il Sant'Agostino. Eppure, al momento, una comunicazione per il derby, sotto il segno di Vincenzo C. Corbelli. Il pronostico è ancora aperto, con una doppietta di bomber Beccaria per un pesantissimo 3-1.

### COPPA ITALIA ECCELLENZA Rolo, 3-2 pirotecnico

La 3ª giornata si apre quella che deve essere la stagione del risveglio per il manager Roberto Casargrande. Per il ritorno alla guida del bianconero il manager reggiano scende a 2-2 in casa Foligno nella prima gara del girone di Coppa Italia, che vede a darsi il colpo di scena il Sant'Agostino. Eppure, al momento, una comunicazione per il derby, sotto il segno di Vincenzo C. Corbelli. Il pronostico è ancora aperto, con una doppietta di bomber Beccaria per un pesantissimo 3-1.



### LE COPPE / DALLA PROMOZIONE ALLA SECONDA, TUTTI I RISULTATI DELLE PRIME GARE UFFICIALI Beccaria esalta il Fabbrico: Luzzara ko

Prima giornata ricca di gol ed emozioni, nonostante un caldo asfissiante praticamente su tutti i campi che hanno ospitato questo turno inaugurale delle varie coppe di categoria. In Promozione, il girone a 3 di Coppa Italia comincia bene per il Brescello, che firma un blitz d' autore in quel di Colorno: il 2-1 dei canarini porta le firme di Genova, che realizza la doppietta decisiva. Stesso risultato e successo per il Montecchio, squadra nuova di zecca che regola il Terme Monticelli grazie alle zampate di Gualtieri e Rabitti che avvicinano i giallorossi alla qualificazione.



Marco Paganelli, manager del Bibbiano S. Polo

## Lavori a scuola, apertura rinviata

Per 75 bambini della Don Primo Carretti l'ipotesi è iniziare l'anno a Roncina

di Luciano Salsi wREGGIO EMILIA È ancora in corso la ristrutturazione della scuola dell'infanzia Don Primo Carretti, la paritaria gestita dalla parrocchia di Sant'Alberto di Gerusalemme, di cui è responsabile don Pietro Adani, parroco dell'unità pastorale Giovanni Paolo II comprendente anche le parrocchie di Ospizio e San Maurizio. La riapertura del vecchio asilo del villaggio Stranieri è rimandata di almeno un mese, fino al primo o forse al 15 ottobre. Intanto dall'1 settembre i bambini potranno essere ospitati provvisoriamente nella scuola parrocchiale di Roncina, sul lato opposto della città.

I lavori, avviati il primo luglio, erano stati programmati da tempo. Il progetto, curato dall'ingegnere Lorenzo Leoni dello studio Integra di Modena, è stato illustrato alle famiglie a metà maggio. Il vecchio fabbricato necessitava di un intervento radicale e di un ampliamento, perciò, una spesa di circa 600mila euro. Circa 400mila euro, sono stati ricavati dalla vendita di un attiguo terreno edificabile. Centomila euro vengono da un contributo del Comune, 30mila dalla **Provincia**. La somma restante rimane a carico dell'unità pastorale. Viene compiuta una ristrutturazione completa, comprensiva del rifacimento del tetto e dell'adeguamento sismico.

Inoltre vi è aggiunto un corpo di fabbrica comunicante, in cui sarà ampliata la cucina, in modo da allargare lo spazio per le aule. Un cantiere così impegnativo non avrebbe potuto essere chiuso a fine agosto, subito dopo le ferie. All'inevitabile rinvio della riapertura si è posto rimedio grazie alla Fism, la federazione delle scuole materne d'ispirazione cattolica, che ha trovato la soluzione nella disponibilità dei locali della scuola parrocchiale di Roncina, che aveva cessato l'attività. Alla Don Primo Carretti sono iscritti 75 bambini, 15 dei quali, di due anni, frequentano la sezione Primavera, mentre gli altri sono ripartiti fra le tre sezioni dei 3-5 anni. Sono una quarantina le famiglie che hanno accettato il temporaneo trasferimento dei figli a Roncina, per il quale hanno a disposizione un pulmino. Le altre possono rimandare la frequenza evitando il pagamento della retta per questo periodo iniziale. La don Primo Carretti prende il nome dal benemerito sacerdote che la fondò nel 1943 nel villaggio operaio allora intitolato a Costanzo Ciano, consucero di Mussolini, e dedicato dopo la Liberazione al partigiano Sergio Stranieri. Era destinata ad accogliere i figli dei lavoratori, in gran parte delle Reggiane. La sua gestione, spettata fino al 1968 alla parrocchia di Ospizio e fino al 1992 alle Suore

10 | Cronaca

## Ciclabile del Crostolo Il cantiere infinito che dura da 30 anni

Ancora da finire il percorso che unisce la città alla Bassa Tuttinbici: «Questa è la nostra Salerno-Reggio Calabria»

di REGGIO EMILIA

Una pista ciclabile che collega Reggio Emilia con la Bassa, segnando il percorso naturale tracciato dal torrente reggiano, è la Ciclabile del Crostolo, un'opera attesa da ciclisti da oltre trent'anni e che attualmente è stata costruita a tratti e in modo discontinuo. Ma ancora diversi tratti fra un Comune e l'altro.

A ricostruire questa pista è la Ciclabile Emilia, un progetto che coinvolge i comuni di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza. Il progetto è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna nel 2013, con una spesa di 25 milioni di euro.

Da oggi, la prospettiva è di completare il tratto di 1,5 chilometri che unisce la città alla Bassa Tuttinbici, un tratto che è stato già realizzato in parte.

### Dalla Regione 25 milioni per la ciclabilità

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 25 milioni di euro per la realizzazione della Ciclabile Emilia, un progetto che coinvolge i comuni di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza.

Il progetto è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna nel 2013, con una spesa di 25 milioni di euro.

Da oggi, la prospettiva è di completare il tratto di 1,5 chilometri che unisce la città alla Bassa Tuttinbici, un tratto che è stato già realizzato in parte.

GAZZETTA LUNEDÌ 28 AGOSTO 2017



La Ciclabile del Crostolo dovrebbe unire il Comune capoluogo con i territori della Bassa, segnando il percorso



Il tratto di 1,5 chilometri che unisce la città alla Bassa Tuttinbici, un tratto che è stato già realizzato in parte. Le ciclabili, con-

## Lavori a scuola, apertura rinviata

Per 75 bambini della Don Primo Carretti l'ipotesi è iniziare l'anno a Roncina

di Luciano Salsi


REGGIO EMILIA

Il cantiere in corso la ristrutturazione della scuola dell'infanzia Don Primo Carretti, la paritaria gestita dalla parrocchia di Sant'Alberto di Gerusalemme, di cui è responsabile don Pietro Adani, parroco dell'unità pastorale Giovanni Paolo II comprendente anche le parrocchie di Ospizio e San Maurizio. La riapertura del vecchio asilo del villaggio Stranieri è rimandata di almeno un mese, fino al primo o forse al 15 ottobre. Intanto dall'1 settembre i bambini potranno essere ospitati provvisoriamente nella scuola parrocchiale di Roncina, sul lato opposto della città.



La spesa prevista per l'opera era per il 2017 di circa 600mila euro

Il progetto, curato dall'ingegnere Lorenzo Leoni dello studio Integra di Modena, è stato illustrato alle famiglie a metà maggio. Il vecchio fabbricato necessitava di un intervento radicale e di un ampliamento, perciò, una spesa di circa 600mila euro. Circa 400mila euro, sono stati ricavati dalla vendita di un attiguo terreno edificabile. Centomila euro vengono da un contributo del Comune, 30mila dalla **Provincia**. La somma restante rimane a carico dell'unità pastorale.



Il cantiere in corso la ristrutturazione della scuola dell'infanzia Don Primo Carretti, la paritaria gestita dalla parrocchia di Sant'Alberto di Gerusalemme, di cui è responsabile don Pietro Adani, parroco dell'unità pastorale Giovanni Paolo II comprendente anche le parrocchie di Ospizio e San Maurizio.




La spesa prevista per l'opera era per il 2017 di circa 600mila euro

Il progetto, curato dall'ingegnere Lorenzo Leoni dello studio Integra di Modena, è stato illustrato alle famiglie a metà maggio. Il vecchio fabbricato necessitava di un intervento radicale e di un ampliamento, perciò, una spesa di circa 600mila euro. Circa 400mila euro, sono stati ricavati dalla vendita di un attiguo terreno edificabile. Centomila euro vengono da un contributo del Comune, 30mila dalla **Provincia**. La somma restante rimane a carico dell'unità pastorale.




Il cantiere in corso la ristrutturazione della scuola dell'infanzia Don Primo Carretti, la paritaria gestita dalla parrocchia di Sant'Alberto di Gerusalemme, di cui è responsabile don Pietro Adani, parroco dell'unità pastorale Giovanni Paolo II comprendente anche le parrocchie di Ospizio e San Maurizio.

Il progetto, curato dall'ingegnere Lorenzo Leoni dello studio Integra di Modena, è stato illustrato alle famiglie a metà maggio. Il vecchio fabbricato necessitava di un intervento radicale e di un ampliamento, perciò, una spesa di circa 600mila euro. Circa 400mila euro, sono stati ricavati dalla vendita di un attiguo terreno edificabile. Centomila euro vengono da un contributo del Comune, 30mila dalla **Provincia**. La somma restante rimane a carico dell'unità pastorale.



Il cantiere in corso la ristrutturazione della scuola dell'infanzia Don Primo Carretti, la paritaria gestita dalla parrocchia di Sant'Alberto di Gerusalemme, di cui è responsabile don Pietro Adani, parroco dell'unità pastorale Giovanni Paolo II comprendente anche le parrocchie di Ospizio e San Maurizio.

Il progetto, curato dall'ingegnere Lorenzo Leoni dello studio Integra di Modena, è stato illustrato alle famiglie a metà maggio. Il vecchio fabbricato necessitava di un intervento radicale e di un ampliamento, perciò, una spesa di circa 600mila euro. Circa 400mila euro, sono stati ricavati dalla vendita di un attiguo terreno edificabile. Centomila euro vengono da un contributo del Comune, 30mila dalla **Provincia**. La somma restante rimane a carico dell'unità pastorale.



Il cantiere in corso la ristrutturazione della scuola dell'infanzia Don Primo Carretti, la paritaria gestita dalla parrocchia di Sant'Alberto di Gerusalemme, di cui è responsabile don Pietro Adani, parroco dell'unità pastorale Giovanni Paolo II comprendente anche le parrocchie di Ospizio e San Maurizio.

Il progetto, curato dall'ingegnere Lorenzo Leoni dello studio Integra di Modena, è stato illustrato alle famiglie a metà maggio. Il vecchio fabbricato necessitava di un intervento radicale e di un ampliamento, perciò, una spesa di circa 600mila euro. Circa 400mila euro, sono stati ricavati dalla vendita di un attiguo terreno edificabile. Centomila euro vengono da un contributo del Comune, 30mila dalla **Provincia**. La somma restante rimane a carico dell'unità pastorale.

Minime della Passione, è passata in seguito alla giovane parrocchia di Sant' Alberto di Gerusalemme. Oggi il personale, interamente laico, è composto da sette insegnanti, una cuoca, una aiuto cuoca e un' ausiliaria con diversi compiti, alle quali si affiancano per determinate incombenze i volontari dell' unità pastorale.

## Rei, opposizioni all' attacco «Comune irresponsabile»

Affondo dei consiglieri Rubertelli e Bellentani sulla liquidazione della partecipata «Gravissimo che il Comune non fosse presente all' assemblea di scioglimento»

REGGIO EMILIA Non accenna a placarsi la polemica su Reggio Emilia Innovazione (Rei), che ha chiuso il bilancio con un rosso da 1,3 milioni, aprendo la strada alla liquidazione. Una vicenda su cui dal M5s hanno già annunciato l' intenzione di presentare un esposto alla Corte dei Conti. E sulla quale, in un' intervista alla Gazzetta, è intervenuto ieri l' assessore al Bilancio, Daniele Marchi, sostenendo che la società «era gestita in maniera inadeguata» e aggiungendo che il Comune resterà nella fondazione con una presenza marginale.

Parole che hanno innescato una nuova reazione delle opposizioni, soprattutto alla luce del fatto che non c' erano rappresentanti del Comune, né della **Provincia**, all' assemblea in cui è stato votato lo scioglimento.

«Chiederò l' ordine del giorno di quell' assemblea - attacca Cinzia Rubertelli, capogruppo di Grande Reggio-Progetto Reggio in Sala Tricolore, che lancia frecciate anche al presidente Unindustria, Mauro Severi -. È gravissimo che il socio Comune non abbia delegato nessuno a partecipare, non abbia comunicato nulla al Consiglio. Le responsabilità politiche di Vecchi su questa vicenda sono enormi e ancor più la sua irresponsabilità rispetto alla mancata condivisione dei delicati numeri della partecipata e della scelta drammatica, fatta "ufficialmente". Severi si dichiara stupito della presa di posizione delle opposizioni, ignare di tutto ciò. Il Comune non si presenta in assemblea, non delega nessuno e Severi si stupisce. L' intervento risolutivo, determinato dal commercialista Guido Prati, ha svelato il groviglio di numeri che a dir suo, potevano portare solo al fallimento. Ma mi chiedo: il sindaco anch' egli commercialista, non è stato in grado un anno fa ancora coadiuvato dal competente assessore Notari, di entrare nel merito di quei numeri all' atto dell' aumento della quota del Comune?».

Per Cesare Bellentani, capogruppo Magenta, «l' aggettivo che rende meglio il comportamento del Comune in questa vicenda Rei è "tragicoomico"». Anche Bellentani punta il dito sul fatto «che né Comune né **Provincia** erano presenti all' assemblea di messa in liquidazione».

«Forse avevano cose più importanti da fare che non occuparsi di un' azienda a detta loro strategica, che comprendeva anche il futuro delle ex Reggiane dove stiamo investendo oltre 32 milioni (in costante



### Rei, opposizioni all' attacco «Comune irresponsabile»

Affondo dei consiglieri Rubertelli e Bellentani sulla liquidazione della partecipata «Gravissimo che il Comune non fosse presente all' assemblea di scioglimento»

**REGGIO EMILIA** Non accenna a placarsi la polemica su Reggio Emilia Innovazione (Rei), che ha chiuso il bilancio con un rosso da 1,3 milioni, aprendo la strada alla liquidazione. Una vicenda su cui dal M5s hanno già annunciato l' intenzione di presentare un esposto alla Corte dei Conti. E sulla quale, in un' intervista alla Gazzetta, è intervenuto ieri l' assessore al Bilancio, Daniele Marchi, sostenendo che la società «era gestita in maniera inadeguata» e aggiungendo che il Comune resterà nella fondazione con una presenza marginale. Parole che hanno innescato una nuova reazione delle opposizioni, soprattutto alla luce del fatto che non c' erano rappresentanti del Comune, né della Provincia, all' assemblea in cui è stato votato lo scioglimento. «Chiederò l' ordine del giorno di quell' assemblea - attacca Cinzia Rubertelli, capogruppo di Grande Reggio-Progetto Reggio in Sala Tricolore, che lancia frecciate anche al presidente Unindustria, Mauro Severi -. È gravissimo che il socio Comune non abbia delegato nessuno a partecipare, non abbia comunicato nulla al Consiglio. Le responsabilità politiche di Vecchi su questa vicenda sono enormi e ancor più la sua irresponsabilità rispetto alla mancata condivisione dei delicati numeri della partecipata e della scelta drammatica, fatta "ufficialmente". Severi si dichiara stupito della presa di posizione delle opposizioni, ignare di tutto ciò. Il Comune non si presenta in assemblea, non delega nessuno e Severi si stupisce. L' intervento risolutivo, determinato dal commercialista Guido Prati, ha svelato il groviglio di numeri che a dir suo, potevano portare solo al fallimento. Ma mi chiedo: il sindaco anch' egli commercialista, non è stato in grado un anno fa ancora coadiuvato dal competente assessore Notari, di entrare nel merito di quei numeri all' atto dell' aumento della quota del Comune?».

### Francesca ha detto sì al suo Fabio

Fiori d'arancio in Gazzetta per il matrimonio della nostra collaboratrice Manini



Fabio Gallo e Francesca Manini agli sposi dopo aver pronunciato le "nozze"

scuba sail  
PADI 5 STAR DIVING CENTER  
PADI 5 STAR SAIL TRAINER

## CORSI SUB

CON USO BOMBOLE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL CORSO DI SETTEMBRE OTTOBRE A REGGIO EMILIA

VUOI ISCRIVERTI ON LINE? WWW.SCUBADVENTURES.COM

INFO@SCUBADVENTURES.COM  
TEL. 342.3275889

INFO POINTS:  
DIVING CENTER  
Via Che Guevara 53/I, Reggio Emilia  
GRANDE BLU  
Viale Piave 1m, Reggio Emilia

I NOSTRI PARTNER

crescita, perché è un investimento con il lievito) di denaro pubblico, in società con Iren Rinnovabili. Siamo di fronte a una serie sconcertante di fallimenti da parte di questa amministrazione».



## Politica locale

---

«siamo di fronte a una serie sconcertante di fallimenti da parte di questa amministrazione, su tutta la linea. Ne prendano atto le reggiane e i reggiani, se la nostra amministrazione non se ne rende conto. Le elezioni del 2019 si avvicinano, è ora di cambiare davvero».

Cesare Bellentani esponente di Alleanza Civica in sala del Tricolore; a destra la sede di Reggio Emilia Innovazione.

# Ape sociale, 40mila domande in lista d'attesa

Entro il 15 ottobre l'Inps dovrà **comunicare** l'esito delle istruttorie

Entro il 15 ottobre prossimo l'Inps dovrà **comunicare** agli assicurati l'esito delle istruttorie delle domande di riconoscimento per l'accesso all'Ape sociale. Le domande presentate nei termini (15 luglio scorso) sono state 39.777.

Chi non è riuscito a presentare la domanda entro il 15 luglio scorso, potrà presentarla entro il 30 novembre. Tuttavia l'accesso sarà consentito se residueranno risorse non assegnate durante la prima fase.

I requisiti sono la residenza in Italia e l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps.

Possono presentare domanda anche coloro che sono assicurati presso le forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e agli iscritti alla gestione separata dell'Inps, che abbiano compiuto almeno 63 anni e si trovino in determinate condizioni sociali. In particolare occorre trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale e aver concluso da almeno tre mesi il godimento della prestazione per la disoccupazione.

In alternativa, i lavoratori devono assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità.

Il beneficio spetta anche ai componenti delle **unioni** civili tra persone dello stesso sesso mentre non spetta agli affini.

La terza categoria riguarda coloro che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 74 per cento.

In questi tre casi l'anzianità contributiva richiesta è di almeno 30 anni, requisito elevato a 36 anni nel caso di lavoratori **dipendenti** che al momento della decorrenza dell'Ape abbiano svolto in Italia, da almeno sei anni, in via continuativa, una o più attività lavorative ritenute gravose.

Al momento della presentazione delle domande, i requisiti devono essere tutti posseduti. Possono essere valutati in via prospettica, e comunque entro l'anno di presentazione della domanda, i requisiti dei 63 anni, l'anzianità contributiva di 30/36 anni, i sei anni di svolgimento dell'attività gravosa e il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione della disoccupazione.

In caso contrario, la domanda dovrà essere proposta entro il 31 marzo 2018 e l'esito sarà reso noto entro il 30 giugno. L'Ape viene pagata per dodici mensilità l'anno, è soggetta a imposizione fiscale, non



è rivalutabile né spettano gli assegni familiari, non può superare l'importo lordo mensile di 1.500 euro. In presenza dei requisiti di legge, può essere corrisposta dal 1° maggio 2017 al fine di garantire il pieno rispetto del testo normativo. Tra le particolarità l'Inps ha precisato che l'Ape non spetta agli italiani che si iscrivono all'Aire (**Anagrafe** degli italiani residenti all'estero).

Per i **dipendenti** del comparto Scuola, che hanno la finestra di uscita al 1° settembre di ogni anno, il ministero competente sta valutando eventuali azioni da intraprendere per non vanificare il diritto di coloro che potrebbero accedere all'anticipo pensionistico.

Il pagamento cesserà al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, senza alcun adempimento posto in capo ai richiedenti.

L'Ape sociale non può essere concessa ai titolari di assegno ordinario di invalidità. Anche gli autonomi iscritti all'Inps che assistono e convivono con un familiare con handicap possono accedere all'Ape sociale, a prescindere dal fatto che il soggetto, in astratto, possa fruire dei **permessi** (legge 104/1992), né l'eventuale godimento da parte di altro familiare convivente **dipendente** dei relativi **permessi**, costituisce ostacolo al lavoratore autonomo per accedere al beneficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Fabio Venanzi*

Adempimenti. Come evitare che le segnalazioni di anomalie inviate nei giorni scorsi dalle **Entrate** per l' annualità 2013 si traducano in accertamenti

## Lettere del Fisco, countdown per le risposte

Dopo le **comunicazioni** su Unico 2014 entro il 2 ottobre ci si può difendere o presentare l' integrativa

Avvisi del Fisco sul periodo d' **imposta** 2013 con possibili correzioni da **comunicare** entro il prossimo 2 ottobre. Si tratta delle risposte dovute sulle lettere di anomalia inviate nei giorni scorsi dall' **agenzia delle Entrate**, derivanti perlopiù dall' incrocio dei dati presenti in **anagrafe** tributaria, relative a presunti mancati redditi non dichiarati dai contribuenti, persone fisiche, nel modello Unico 2014.

Lo scopo della procedura messa in pista dall' Agenzia è, ancora una volta, favorire l' adempimento spontaneo, secondo i dettami previsti dalla legge 190/2014, consentendo al contribuente di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nel modello originario attraverso il ravvedimento operoso. Complice l' invio a ridosso delle ferie, però, potrebbe capitare che alcune lettere siano passate inosservate, o che il loro contenuto venga preso in esame con poco tempo per rispondere.

Chi ha ricevuto queste **comunicazioni**, secondo il **comunicato** stampa delle **Entrate** dello scorso 2 agosto, deve: se ritiene corretti i dati riportati nella sua dichiarazione, **comunicarlo** all' Agenzia entro il 2 ottobre, telefonando al numero 848.800.444 (da telefono fisso) o al 06/96668907 (da telefono cellulare), oppure rivolgersi ad uno degli uffici territoriali della direzione provinciale delle **Entrate**, indicando eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dal Fisco (trasmettendoli in formato elettronico con il canale Civis), evitando così che l' anomalia rilevata si possa tradurre in futuro in un avviso di accertamento; se riconosce di aver commesso gli errori, correggerli tramite ravvedimento con la presentazione di un' integrativa (Unico 2014, redditi 2013), accompagnata dal versamento delle maggiori imposte dovute con gli interessi legali e le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta.

Diversamente, in caso d' inerzia del contribuente, sarà inevitabile la notifica dell' accertamento, con l' aggravarsi delle sanzioni.

In caso si renda necessaria la correzione del modello presentato nel 2014, bisogna tener conto del debito o del credito emerso con la dichiarazione originaria, integrando questo importo con il versamento della maggior **imposta** dovuta per effetto dell' integrazione. Generalmente, la sanzione da applicare in



ravvedimento operoso deve essere pari al 15% (1/6 del 90%) della maggior **imposta** rideterminata, che sale rispettivamente al 40% (1/6 di 240%) in caso di omissione totale e al 30% (1/6 di 180%) per la mancata dichiarazione parziale dei redditi da locazione soggetti a cedolare secca.

Inoltre, l' Agenzia per la prima volta ha messo a disposizione un nuovo **servizio** volto a facilitare la compilazione dell' integrativa.

Nel cassetto fiscale, infatti, è disponibile il link «scarica dichiarazione da integrare» per accedere al file del modello originario presentato per il 2013, nonché il collegamento «scarica il software di compilazione» per installare il pacchetto UnicoOnline necessario per richiamare la dichiarazione da correggere, importarla con l' apposita funzionalità e integrarla sulla base dei dati forniti con il prospetto di dettaglio.

Infine, per agevolare ulteriormente il contribuente, le **Entrate** hanno fornito il prospetto precompilato del relativo quadro da rettificare o integrare, nei casi in cui l' anomalia riscontrata riguardi: redditi di lavoro **dipendente** e assegni periodici (quadro RC); redditi di partecipazione (se non è stato compilato il quadro RH - in questo caso occorre fare attenzione anche ad eventuali maggiori importi dovuti derivanti dal quadro RR per i contributi previdenziali); altri redditi (quadro RL del modello Unico Persone fisiche e quadro D del modello 730).

Una volta inviata l' integrativa, non si dovrà far altro che pagare tramite l' F24 quanto dovuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Mario Cerofolini Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi*

Detrazioni. Anche la Ctp Vicenza estende l' agevolazione ai **beni** non strumentali

## Ecobonus sui **beni** merce: un' altra apertura dai giudici

L' ecobonus si applica anche ai **beni** merci e ai **beni** locati delle immobiliari di gestione.

Anche la Ctp di Vicenza (sentenza 468/2/2017, presidente Block, relatore Sartore) si allinea al filone dei giudici di merito secondo cui la detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica, introdotta dalla legge 296/2006, prescinde dalla natura dell' immobile.

I giudici vicentini hanno annullato una cartella, emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione presentata da una immobiliare, che aveva operato la detrazione introdotta dalla Finanziaria 2007 e più volte prorogata. La vicenda prende le mosse dai lavori di efficientamento energetico e di recupero **edilizio** che la Srl aveva effettuato sui propri immobili, usufruendo delle agevolazioni concesse dall' articolo 1, comma 344-345, della legge 296. In particolare, gli interventi erano stati realizzati su **beni** merce, non strumentali all' attività dell' impresa.

L' agenzia delle **Entrate**, in sede di controllo formale in base all' articolo 36-ter del Dpr 600/73, aveva iscritto a ruolo le detrazioni indicate in dichiarazione dalla **società**, nel presupposto che l' agevolazione non spetterebbe sui **beni** merce, in linea con la tesi sostenuta con la risoluzione 303/E/2008, cui era seguita - in tema di **beni** locati - la risoluzione 340/E/2008. Di qui, la notifica della relativa cartella di pagamento, che aveva formato oggetto di impugnazione da parte della Srl.

I giudici vicentini hanno, però, escluso che la spettanza dell' agevolazione possa essere circoscritta in ragione della natura degli immobili, che hanno formato oggetto di intervento. Infatti, l' articolo 2 del Dm del 19 febbraio 2007 (meglio noto come "Decreto edifici"), si limita ad accordare la detrazione - tra gli altri - ai soggetti, titolari di reddito d' impresa, che effettuino interventi sugli edifici esistenti o su parti di essi, indipendentemente dalla categoria **catastale** degli immobili. Secondo la Ctp, «in claris non fit interpretatio»: pertanto, è escluso che possa limitarsi il beneficio fiscale, così come ritenuto dall' ufficio. In **pratica**, la disposizione non pone alcun vincolo in base alla tipologia degli immobili oggetto di intervento, né può desumersi, in via interpretativa, alcuna preclusione, stante il tenore letterale della norma.

Piuttosto, come evidenziato dai giudici, l' unico indice, rinvenibile nella norma, è promuovere il



miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti, anche con riferimento ai trattati internazionali che impongono l'efficienza e l'ecosostenibilità degli immobili, ai fini ambientali.

Pertanto, nessuna limitazione può operarsi a seconda della natura dei **beni**, dovendo avere riguardo, **unicamente**, all'intervento in quanto tale. È una tesi analoga a quanto sostenuto - tra le altre - dalla Ctp di Milano 4555/1/2016 (si veda Il Sole 24 Ore del 6 giugno 2016) e da diverse pronunce anche di secondo grado (tra le tante, la Ctr Lombardia 1077/1/2016).

La Cassazione, tuttavia, in passato si è dimostrata di segno contrario: in particolare, con riferimento all'analoga agevolazione contenuta nella legge 449/1997, la Corte ha evidenziato che, nel caso dei **beni** merce, il beneficio si tradurrebbe in una duplicazione della deduzione dall'imponibile, che tiene già conto dei costi sostenuti per la produzione del reddito (ordinanza 12466/2015).

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Marco Ligrani*

Terzo settore. Tassate le attività non istituzionali

## Sport dilettantistico, la club house genera ricavi commerciali

Il riconoscimento della natura di associazione sportiva dilettantistica del contribuente (e del suo diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge) non esclude che il Fisco possa tassare, quali proventi derivanti da attività commerciale, le somme che sono versate dagli associati per prestazioni e attività che esulano dalle finalità istituzionali dell'ente. È questo il principio affermato dalla Ctp Milano 4654/19/2017 (presidente Celletti, relatore Chiametti).

L'ufficio contestava a un'associazione sportiva dilettantistica lo svolgimento di un'attività commerciale (gestione di piscina, area fitness e club house), ulteriore rispetto a quella istituzionale di promozione, pratica, sviluppo e diffusione del golf e del tennis fra i propri associati. In particolare l'associazione, dopo aver acquisito in locazione l'intero complesso sportivo, aveva provveduto a concedere a terzi in comodato l'utilizzo dei locali per adibirli a negozio per la vendita di attrezzature sportive e allo svolgimento dell'attività di ristorazione. Inoltre, l'ufficio accertava l'esistenza di due diverse tipologie di soci: il "socio frequentatore" che, previo pagamento di una quota annua, acquisiva il diritto di frequentare le aree del circolo senza dover praticare l'attività sportiva; il "socio assente", che acquisiva il medesimo diritto per un periodo di tempo più limitato a fronte del pagamento di una quota annua minore.

Secondo l'ufficio le quote versate dai soci non potevano considerarsi connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale e, pertanto dovevano ritenersi imponibili (articolo 148, comma 1, Tuir). L'amministrazione, inoltre, considerava come commerciali le attività di ristorazione e vendita di attrezzature sportive, in quanto non accessorie o connesse all'attività istituzionale.

L'associazione resisteva in giudizio, sostenendo l'illegittimità della pretesa impositiva, stante il soddisfacimento di tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti nell'ambito dell'associazione sportiva dilettantistica. In particolare escludeva la possibilità di considerare quali «ricavi commerciali» i pagamenti delle quote associative e di iscrizione alle gare, nonché le entrate derivanti dalla piscina, area fitness e club house. La Ctp di Milano, pur confermando la natura di associazione sportiva dilettantistica, respinge il ricorso.

Secondo il collegio giudicante, le agevolazioni non possono essere riconosciute in relazione alle attività



commerciali eventualmente esercitate dalle associazioni interessate. Nel caso specifico, visto che i soci acquisivano il diritto di utilizzare le aree dell' associazione senza **praticare** l' attività sportiva del golf e del tennis, le quote versate non potevano essere assimilate a pagamenti effettuati per finalità istituzionali.

Da ciò deriva la natura commerciale dei **servizi** di ristorazione e di gestione di spacci aziendali e, di conseguenza, la legittimità dell' accertamento operato dell' ufficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Marco NessiRoberto Torelli*

Personale. Le maggiori possibilità di nuovi ingressi devono comunque sottostare a numerose condizioni

## Sblocco assunzioni multi-vincolato

Le **amministrazioni** regionali e **locali** si trovano, alla ripresa, ad avere spazi più consistenti per le assunzioni a tempo indeterminato per il 2017. È questo l'effetto della legislazione più recente, in particolare della conversione dei decreti legge 14 e 50, ambedue del 2017. Spazi assunzionali più ampi che cominciano a essere offerti in modo differenziato, anche se il legislatore ha cambiato alcuni dei parametri, il che non aiuta di certo la programmazione.

Gli **enti** che non erano assoggettati al **Patto di stabilità**, quindi i **Comuni** fino a 1.000 abitanti e le **unioni** di **Comuni**, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato in modo da coprire tutte le cessazioni verificatesi dal 2007 ovvero la intera spesa dei cessati.

Gli **enti** che erano assoggettati al **Patto di stabilità** possono effettuare assunzioni di personale nel tetto del 75% dei cessati del 2016 se dimostrano di avere un rapporto tra **dipendenti** e popolazione inferiore a quello previsto per gli **enti** disestati e strutturalmente deficitari dal decreto del ministro dell'Interno del 10 aprile 2017. Nel caso in cui non rispettino questo vincolo le loro capacità assunzionali sono limitate al 25% della spesa dei cessati del 2016. Inoltre, i **Comuni** con popolazione compresa tra 1.000 e 3mila abitanti possono effettuare assunzioni di personale nel tetto del 100% dei risparmi delle cessazioni 2016 se hanno un rapporto tra spese del personale ed **entrate** correnti inferiore al 24%. Si deve inoltre ricordare che, per le assunzioni dei vigili, i **Comuni** possono utilizzare nel tetto dello 80% i risparmi della spesa di quelli cessati nel 2016.

Le **Regioni**, se hanno un rapporto al di sotto del 12% tra spesa del personale e titolo 1 delle **entrate** correnti, senza considerare quelle a destinazione vincolata, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 75% dei cessati 2016.

Possono inoltre effettuare assunzioni di personale da adibire all'attivazione del numero unico europeo di sicurezza 112 nel tetto di un **dipendente** ogni 30mila abitanti per profili che non sono esistenti nell'**ente** e utilizzando a tal fine il 100% dei risparmi delle cessazioni.

**Regioni** ed **enti locali** aggiungono a queste capacità assunzionali quelle, non utilizzate, del triennio precedente. Quindi nel 2017 si possono utilizzare le capacità assunzionali degli anni 2014, 2015 e 2016. Quelle del 2015 e 2016 sono utilizzabili in tutte le **Regioni**, salvo che in Sicilia, in quanto in questa regione non è stato ancora dichiarato che non vi sono più **dipendenti** degli **enti** di area vasta in



sovrannumero. Da sottolineare che le capacità assunzionali residue del 2014 sono utilizzabili solamente nel corso del 2017. Su come conteggiare queste capacità assunzionali la tesi largamente prevalente è che esse possono esserlo nella misura prevista dalla normativa in vigore nell' anno in cui sono maturate, quindi 60% dei risparmi delle cessazioni 2013 (percentuale che sale allo 80% in caso di rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%), 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014 (percentuale che sale al 100% in caso di rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%) e 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015 (percentuale che sale allo 80% in caso di rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% ed al 75% nei **Comuni** fino a 10mila abitanti con un rapporto tra **dipendenti** e popolazione inferiore a quello previsto per gli **enti** dissestati e strutturalmente deficitari). La **deliberazione** della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 23/2017 ritiene invece che esse possano essere utilizzate nella misura prevista nell' anno in cui sono utilizzate.

Le **amministrazioni** devono dimostrare il rispetto di tutte le numerose condizioni previste dal legislatore. Tra esse ricordiamo: rispetto del pareggio di **bilancio** e del tetto di spesa del personale; attivazione della **piattaforma** telematica per la certificazione dei crediti; adozione del **bilancio** e del conto consuntivo e trasmissione delle informazioni sui conti consolidati; adozione del **piano** delle azioni positive e del **piano** delle performance.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Arturo Bianco*

Legge di **Bilancio**. Sono 800 i **Comuni** interessati dall' assegnazione degli importi per gli uffici giudiziari

## Spese della giustizia, via ai rimborsi

*Per ottenere i fondi necessaria la rinuncia ad azioni contro il ministero*

Scade il prossimo 30 settembre il termine per beneficiare del rimborso trentennale in favore dei **Comuni** che hanno sostenuto le spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

L' articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente del **Consiglio** 10 marzo 2017, che ha dettato le disposizioni di attuazione dell' articolo 1, comma 439, della legge di **Bilancio** 2017, ha infatti disposto l' attribuzione di una quota pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046 a favore degli **enti** territoriali, a titolo di definitivo concorso dello Stato nelle spese sostenute dal 2011 fino al 31 agosto 2015, in aggiunta ai contributi già erogati dal ministero della Giustizia. L' importo annuo spettante a ciascuno degli 800 **Comuni** interessati è indicato nella tabella D allegata al decreto.

Secondo le stime **Anci**-Ifel, i 300 milioni che saranno assegnati in trenta anni, ristoreranno ogni Comune sede di ufficio giudiziario del 67% dei costi totali sostenuti e riconosciuti dal ministero tra il 2011 e il 2014.

Per il ministero Al fine di rendere possibile l' erogazione delle somme previste, i **Comuni** interessati dovranno far pervenire alla

direzione generale del ministero della Giustizia un formale atto di rinuncia a: eventuali azioni pendenti nei confronti dello stesso ministero per la condanna al pagamento dei contributi a carico dello Stato, a porre in essere atti di esecuzione finalizzati al pagamento del medesimo contributo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o delle procedure esecutive.

Nei giorni scorsi la Direzione Generale del ministero ha infatti chiesto ai **Comuni** interessati di inviare la documentazione in formato elettronico e firmata digitalmente entro il termine perentorio di cui sopra, pena la mancata erogazione delle somme.

L' impatto sui conti L' adozione da parte dell' **ente** di determinazioni in merito al provvedimento in questione deve necessariamente essere attuata sulla base di un' accurata analisi della propria situazione finanziaria, anche in riferimento alla dinamica creditizia delle somme rimaste da riscuotere ancora iscritte fra i residui attivi di bilancio.

La base di partenza per l' analisi è senz' altro rappresentata dall' ammontare complessivo dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati a titolo di ristoro delle spese di cui alla legge 392/41, dalla loro contabilizzazione a bilancio e dall' accantonamento operato negli anni passati. In ossequio al principio



di competenza finanziaria potenziata, l'adesione al contributo ministeriale determina la cancellazione dei residui attivi dal conto del bilancio dell'ente e la contemporanea reimputazione delle rate annuali negli esercizi futuri, nei quali le stesse si renderanno esigibili.

La valutazione di convenienza economico-finanziaria deve dunque essere operata anche in termini di impatto sui prossimi risultati di esercizio, in riferimento soprattutto alla eventualità di emersione di disavanzi di amministrazione da finanziare ai sensi dell'articolo 188 del Testo unico degli enti locali, cioè in un massimo di tre annualità.

Al fine di consentire all'organo esecutivo l'adozione di una oculata scelta strategico-gestionale, è opportuna la resa da parte del responsabile del servizio finanziario di idonea relazione tecnico-illustrativa, dalla quale evincere le necessarie valutazioni di convenienza economico-finanziaria all'operazione in questione, anche in riferimento a eventuali azioni giudiziarie da esperire per il recupero integrale dei crediti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Anna GuiducciPatrizia Ruffini*

Sanzioni in agguato per chi ricorre a ex collaboratori. Le ha illustrate l'Inl con circolare n. 5

## Lavoretti saltuari, un volano per il tempo indeterminato

Una serata al cinema lasciando a casa i figli con la vecchia e sperimentata colf? È rischioso farlo alla luce del sole, con le nuove prestazioni occasionali. Se il rapporto domestico con la nurse è cessato da meno di sei mesi, infatti, si rischia la sanzione della conversione della prestazione occasionale in rapporto **dipendente** a tempo pieno e indeterminato. Stessa situazione e stesso rischio se è un datore di lavoro (impresa, professionista, titolare partita Iva) ad arruolare con il «contratto di prestazioni occasionali» un ex **dipendente** o co.co.co.: se il precedente rapporto è cessato da meno di sei mesi, scatta la conversione della prestazione occasionale in rapporto **dipendente** a tempo pieno e indeterminato. A stabilirlo non è la legge, ma l'Inl (l'Ispettorato nazionale del lavoro), nella circolare n. 5/2017 introducendo questa nuova sanzione ope-  
re un difetto «genetico» della costituzione del rapporto occasionale.

Nuove regole con tanti problemi. Emergono sempre nuovi problemi con la disciplina delle «prestazioni occasionali», a circa due mesi dall'entrata in opera (è debuttata il 10 luglio). Gli ultimi toccano il regime sanzionatorio, illustrato dall'Inl con questa nuova sanzione ope-  
re un difetto «genetico» della costituzione del rapporto occasionale. Nuove regole con tanti problemi. Emergono sempre nuovi problemi con la disciplina delle «prestazioni occasionali», a circa due mesi dall'entrata in opera (è debuttata il 10 luglio). Gli ultimi toccano il regime sanzionatorio, illustrato dall'Inl con questa nuova sanzione ope-  
re un difetto «genetico» della costituzione del rapporto occasionale.

Gli ultimi toccano il regime sanzionatorio, illustrato dall'Inl con questa nuova sanzione ope-  
re un difetto «genetico» della costituzione del rapporto occasionale. Nuove regole con tanti problemi. Emergono sempre nuovi problemi con la disciplina delle «prestazioni occasionali», a circa due mesi dall'entrata in opera (è debuttata il 10 luglio). Gli ultimi toccano il regime sanzionatorio, illustrato dall'Inl con questa nuova sanzione ope-  
re un difetto «genetico» della costituzione del rapporto occasionale.

Prima di analizzare le sanzioni, si ricorda che la disciplina delle «prestazioni occasionali», che ha sostituito il lavoro accessorio **praticabile** mediante «buoni-lavoro» (voucher), contempla due differenti

2 Lunedì 29 Agosto 2017

### LAVORO OCCASIONALE

ItaliaOggi7

Sanzioni in agguato per chi ricorre a ex collaboratori. Le ha illustrate l'Inl con circolare n. 5

## Lavoretti saltuari, un volano per il tempo indeterminato

Le sanzioni	
<b>Per «Libretto famiglia»- «Contratto di prestazione occasionale»</b>	
<b>Violazione</b>	<b>Sanzione</b>
Compiere oltre la soglia di 2.500 euro annui	Il rapporto si trasforma in contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato, con l'utilizzatore nei confronti del quale è stata superata la soglia del compenso.
Prestazioni oltre 280 ore annue ovvero, nel settore agricolo, oltre 330 (Area 1), 350 (Area 2) o 363 ore annue (Area 3)	Il rapporto si trasforma in contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato, con l'utilizzatore nei confronti del quale è stata superata la soglia annua di durata
Mancata comunicazione nei 60 minuti precedenti l'avvio delle prestazioni	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione giornaliera per la quale risulta accertata la violazione. Non si applica la diffida
Far ricorso al Contratto di prestazione occasionale nelle ipotesi vietate (imprese con più di 5 dipendenti ecc.)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione giornaliera per la quale risulta accertata la violazione. Non si applica la diffida

I divieti	
<b>Sia «Libretto famiglia» sia «Contratto di prestazione occasionale»</b>	
Gli utilizzatori non possono ricorrere a prestazioni occasionali con soggetti con i quali sia in corso, o lo sia stato nei sei mesi precedenti, un rapporto di lavoro dipendente o di co.co.co.	
<b>Solo «Contratto di prestazione occasionale»</b>	
È vietato il ricorso al Contratto di prestazione occasionale a:	
- utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;	
- imprese del settore agricolo, eccezione fatta per le attività lavorative rese dai seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>se non risultano iscritti nell'anno precedente agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;</li> <li>titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;</li> <li>giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o a un ciclo di studi presso l'università;</li> <li>persone disoccupate;</li> <li>percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;</li> <li>imprese dell'edilizia e settori affini, imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo: imprese del settore delle miniere, cave e torbioni (Ccs = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13.04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.03.xx, 4.11.xx); nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;</li> </ul>	
- titolari di imprese contrattuali, se il contratto di lavoro è non nell'esercizio di un'impresa o di una libera professione (non c'è partita Iva);	
- «Contratto di prestazione occasionale», in tutte le altre ipotesi diverse da «persona fisica»-professionista, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche	

se le ipotesi del regime sanzionatorio previsto dalla legge, al quale l'Inl ha aggiunto una. La normativa fa divieto di ricorso a prestazioni occasionali «non soggetti con cui l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa», senza prevedere eccezioni. Secondo l'Inl, tuttavia, la violazione del divieto integra un difetto «genetico» della costituzione del rapporto e comporta la sua conversione in tutto nella tipologia ordinaria; lavora a tempo pieno e indeterminato. La sanzione si applica sia al Contratto di prestazione occasionale sia al «Libretto famiglia», mentre non vale per la amministrazione.

Alcune ipotesi sanzionate riguardano il solo «Contratto di prestazione occasionale». L'Inl spiega che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di visita pre- o post-contratto (divieto per gli utilizzatori che hanno più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, per le imprese del settore agricolo, negli appalti ecc.) si applica la sanzione di 500 a 2.500 euro senza diffida.

Altre ipotesi sanzionate sono in corso di attuazione. La sanzione è di 500 a 2.500 euro per chi, nel corso di materia comunicativa, non ha fornito la copia della stessa a fronte di prestazione effettuata da volta, la stessa registrazione del lavoratore e nel sito Inps con l'obiettivo di escludere che il tratto di un rapporto occasionale alla p.a. con conseguente possibilità di contestazione dell'impegno di lavoratori: si applica la sanzione di 500 a 2.500 euro.

Tuttavia l'Inl esclude la sanzione qualora, fermo restando che le parti risultano registrate al sito Inps, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il rapporto dei limiti economici e temporali;
- la prestazione può considerarsi contrattuali in virtù della presenza di precedenti analoghe prestazioni correttamente gestite.

«Se non è possibile», dice l'Inl, «la sanzione si applica in base a quanto indicato in pagina 5 degli allegati».

regimi in base al tipo di «datore di lavoro» (utilizzatore). Infatti, gli utilizzatori possano ricorrere alle prestazioni occasionali, entro certi limiti prefissati per legge (si veda tabelle in queste pagine), secondo le seguenti due forme contrattuali: «Libretto famiglia», se si tratta di una persona fisica e non nell'esercizio di un'impresa o di una libera professione (non c'è «partita Iva»); «Contratto di prestazione occasionale», in tutte le altre ipotesi diverse da «persona fisica»: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni.

Le differenze tra le due forme contrattuali riguardano, oltre ai soggetti (utilizzatori) che ne possono far uso, anche modalità e tempi di comunicazione della prestazione, oggetto della prestazione, regime dei compensi e delle contribuzioni obbligatorie (in box in pagina i singoli contratti).

Le nuove sanzioni. Diverse le ipotesi del regime sanzionatorio previsto dalla legge, al quale l'Inl ne aggiunge una. La normativa fa divieto di ricorso a prestazioni occasionali «con soggetti con cui l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa», senza prevedere sanzioni. Secondo l'Inl, tuttavia, la violazione del divieto integra un difetto «genetico» della costituzione del rapporto e comporta la sua conversione ex tunc nella tipologia ordinaria: lavoro a tempo pieno e indeterminato. La sanzione si applica sia al Contratto di prestazione occasionale sia al Libretto famiglia, mentre non vale per la somministrazione.

Alcune ipotesi sanzionate riguardano il solo Contratto di prestazione occasionale. L'Inl spiega che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di violazione di uno dei divieti (divieto per gli utilizzatori che hanno più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; per le imprese del settore agricolo; negli appalti ecc.) si applica la sanzione da 500 a 2.500 euro senza diffida.

La misura della sanzione ridotta (art. 16 legge n.

689/1981) è pertanto pari a 833,33 euro per giornata non tracciata (da moltiplicare per i lavoratori interessati). La sanzione trova applicazione anche in caso di tardata o incompleta comunicazione.

Ancora, l'Inl spiega che, nei casi di mancata comunicazione preventiva o di revoca della stessa a fronte di prestazione effettivamente svolta, la mera registrazione del lavoratore sul sito Inps non basta a escludere che si tratti di un rapporto sconosciuto alla p.a.

con conseguente possibilità di contestazione dell'impiego di lavoratori «in nero» e applicazione della cosiddetta maxi sanzione (da 1.500 a 36.000 euro). Tuttavia l'Inl esclude la maxi sanzione qualora, fermo restando che le parti risultino registrate al sito Inps, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) rispetto dei limiti economici e temporali; b) la prestazione può considerarsi occasionale in virtù della presenza di precedenti analoghe prestazioni correttamente gestite.

© Riproduzione riservata.

PAGINE A CURA DI DANIELE CIRIOLI

Associazioni di volontariato e condomini non possono avvalersi del Libretto famiglia

## Non profit, **contratti** obbligatori

Le nuove «prestazioni occasionali» penalizzano il settore non profit. Chiese, associazioni senza scopo di lucro, associazioni di volontariato, condomini, infatti, per la presenza della partita Iva non possono far uso del «Libretto famiglia», ma sono obbligati al «Contratto di prestazione occasionale» che, rispetto al primo, è molto più costoso. Per esempio, per un'ora del sagrista o della donna addetta alle pulizie delle scale **comuni** di un palazzo, parrocchia e condominio, rispettivamente, sono tenuti a retribuirli quattro ore: 36 euro (il minimo giornaliero previsto per il «contratto di prestazioni occasionali») anziché 10 euro (il minimo giornaliero per il «Libretto famiglia»).

La disciplina, inoltre, fissa anche un compenso minimo da erogare ai lavoratori, distinguendo tra famiglie, per le quali prevede solo un minimo orario e soggetti con partita Iva, per i quali fissa un doppio minimo: orario e giornaliero. Il «Libretto famiglia» è l'insieme di tanti titoli di pagamento, ciascuno del valore nominale di 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Il valore nominale di 10 euro va così suddiviso: 8 euro per il compenso netto del prestatore; 1,65 euro per i contributi alla gestione separata; 0,25 euro per il premio Inail; 0,10 euro per gli oneri di gestione.

Nel «Contratto di prestazione occasionale» la misura del compenso orario non può essere inferiore a 9 euro e si tratta di «compenso netto» che spetta al lavoratore. Al compenso, poi, vanno aggiunti gli oneri a carico dell'utilizzatore (33% contributi gestione separata; 3,5% premio Inail; 1% oneri di gestione), così che il costo lievita a 12,38 euro orari. Tuttavia, c'è un vincolo insuperabile che è questo: il compenso giornaliero non può essere inferiore all'importo remunerativo di 4 ore, cioè a 36 euro (49,52 euro di costo totale). Ciò significa che, anche se la durata effettiva della prestazione giornaliera è inferiore a 4 ore, cioè è compresa tra 1 e 4 ore, è sempre obbligatorio retribuire il lavoratore con 36 euro. La misura del compenso delle ore successive, invece, è

ItaliaOggi7 **LAVORO OCCASIONALE** Lunedì 28 Agosto 2017 3

Associazioni di volontariato e condomini non possono avvalersi del Libretto famiglia

## Non profit, **contratti** obbligatori

Le nuove «prestazioni occasionali» penalizzano il settore non profit. Chiese, associazioni senza scopo di lucro, associazioni di volontariato, condomini, infatti, per la presenza della partita Iva non possono far uso del «Libretto famiglia», ma sono obbligati al «Contratto di prestazione occasionale» che, rispetto al primo, è molto più costoso. Per esempio, per un'ora del sagrista o della donna addetta alle pulizie delle scale comuni di un palazzo, parrocchia e condominio, rispettivamente, sono tenuti a retribuirli quattro ore: 36 euro (il minimo giornaliero previsto per il «contratto di prestazioni occasionali») anziché 10 euro (il minimo giornaliero per il «Libretto famiglia»).

### Le «partite Iva» da esentare (1)

- Condomini
- Chiese o associazioni religiose
- Associazioni senza scopo di lucro
- Associazioni volontariste e Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del fuoco ecc.)
- Comitati provinciali e locali della Croce rossa, giunta, verde e azzurra, Avis, ecc.
- Fondazioni non svolgenti attività d'impresa
- Associazioni e società sportive dilettantistiche
- Partiti e movimenti politici
- Gruppi parlamentari
- Comitati pubblici (2)
- Ambasciate
- Associazioni sindacali

1. Decreto non ministeriale di valore esecutivo introdotto con il DPCM 2016/240.  
2. La nozione di comitato pubblico comprende i soggetti indicati all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 185/2001, nonché i soggetti menzionati nel Centro economico consolidato (pag. n. 196/2008)

### I paletti per l'agricoltura

	Area 1	Area 2	Area 3
Compenso minimo orario	9,65 euro	8,80 euro	6,56 euro
Compenso minimo giornaliero	38,60 euro	35,20 euro	26,24 euro
Limite durata annua	259 ore	284 ore	381 ore

Il settore agricolo fa eccezione rispetto al resto del mondo delle imprese. Il compenso minimo orario, in tal caso, è infatti pari all'importo di retribuzione oraria delle prestazioni dipendenti. Il settore agricolo fa eccezione rispetto al resto del mondo delle imprese. Il compenso minimo orario, in tal caso, è infatti pari all'importo di retribuzione oraria delle prestazioni dipendenti. Il settore agricolo fa eccezione rispetto al resto del mondo delle imprese. Il compenso minimo orario, in tal caso, è infatti pari all'importo di retribuzione oraria delle prestazioni dipendenti.

### Compenso orario a partire dai 9 euro

È il contratto mediante il quale un utilizzatore «non famiglia» (Imprese, professionisti pubblica amministrazione) acquiesce, con modalità semplificate, con prestazioni di lavoro occasionali e saltuarie di ridotta entità, entro certi limiti d'importo e di durata (come sopra precisati). Il ricorso a tale contratto è espressamente vietato in alcune ipotesi, tuttavia, in caso di violazione del divieto, è prevista «solo» l'applicazione di una sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 250 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Si tratta, comunque, di una sanzione (anche se la norma non lo dice) che in questi casi è attivabile il giorno della conclusione del contratto in rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato. La misura minima del compenso per 1

economico di 2.500 euro o del limite di durata di 280 ore nell'arco di un anno e di diverso; si veda tabella) comporta la trasformazione del rapporto nella tipologia di lavoro in cui si realizza il superamento. La trasformazione del rapporto non opera nel caso in cui l'utilizzatore sia una pubblica amministrazione.

### Regime (troppo) penalizzante il settore non profit

Il «Libretto famiglia» è l'insieme di tanti titoli di pagamento, ciascuno del valore nominale di 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora.

La nuova disciplina delle prestazioni occasionali non ha conservato quanto era previsto nel «Libretto famiglia».

In particolare, escludeva dal mondo delle «imprese» (al quale aveva fatto confusione, in un primo momento, tutti i possessori di partita Iva, gli utilizzatori non profit eccetera) il settore non profit.

In questo modo, aveva consentito al settore non profit una maggiore possibilità di ricorso ai voucher (perché i limiti di utilizzabilità erano più alti), soprattutto, una maggiore facilità delle prestazioni occasionali, molto più semplici.

La nuova disciplina delle prestazioni occasionali non ha conservato quanto era previsto nel «Libretto famiglia».

Casi emblematici sono quelli prima proposti. Per un'ora del sagrista (che magari, in parrocchia, è tenuta a retribuirli quattro ore, cioè 36 euro (il minimo giornaliero previsto per il «Libretto famiglia»)), anziché 10 euro (il minimo giornaliero per il «Libretto famiglia»).

liberamente fissabile dalle parti (lavoratore e utilizzatore), nel solo rispetto del minimo orario di 9 euro. Il settore agricolo fa eccezione rispetto al resto del mondo delle imprese. Il compenso minimo orario, in tal caso, è infatti pari all'importo di retribuzione oraria delle prestazioni dipendenti fissata dal Ccnl stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul **piano** nazionale. In particolare, sono previsti tre importi orari, a seconda dell'area di appartenenza del lavoratore in **funzione** delle proprie mansioni (si veda tabella).

Anche in tal caso, l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla remunerazione di 4 ore lavorative, anche se la durata effettiva della prestazione giornaliera è inferiore a 4 ore.

Superamento limiti. Tra le varie ipotesi sanzionatorie analizzate dall'Inl, una riguarda il superamento dei limiti di legge sull'utilizzo delle prestazioni occasionali, ipotesi per la quale le sanzioni toccano alla stessa maniera e misura sia il contratto di prestazione occasionale e sia il libretto famiglia.

Il superamento del limite economico di 2.500 euro o del limite di durata di 280 ore nell'arco di un anno civile (in agricoltura il limite è diverso; si veda tabella) comporta la trasformazione del rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a partire dal giorno in cui si realizza il superamento. La trasformazione del rapporto non opera nel caso in cui l'utilizzatore sia una **pubblica amministrazione**.

Regime (troppo) penalizzante il settore non profit. La vecchia disciplina dei «voucher» operava una distinzione (e una semplificazione) tra i vari utilizzatori, accanto alla fondamentale separazione tra famiglie e imprese (com'è anche oggi).

In particolare, escludeva dal mondo delle «imprese» (al quale aveva fatto confluire, in un primo momento, tutti i possessori di partita Iva), gli utilizzatori non profit (elenco in tabella).

In questo modo, aveva consentito al settore non profit una maggiore possibilità di ricorso ai voucher (perché i limiti di utilizzabilità erano più alti) e, soprattutto, una maggiore facilità del loro uso (perché le regole erano molto più semplici).

La nuova disciplina delle «prestazioni occasionali» non ha conservato questo particolare trattamento di favore al settore non profit, così penalizzandolo.

Casi emblematici sono quelli prima proposti. Per un'ora del sagrista (che magari si reca in chiesa solo ad aprire e chiudere le porte), la parrocchia è tenuta a retribuirgli quattro ore: cioè 36 euro (il minimo giornaliero previsto per il «Contratto di prestazione occasionale») anziché 10 euro (il minimo giornaliero per il «Libretto famiglia»).

Parimenti, per un'ora della donna addetta alle pulizie delle scale **comuni** di un palazzo, il condominio deve retribuirle per quattro ore: cioè 36 euro, anziché 10 euro (il minimo giornaliero per il «Libretto famiglia»).

Il problema è che altre vie d'uscita, alla luce del sole, non ce ne sono. Prima, con i voucher, sì.

© Riproduzione riservata.

Entro lunedì 18 settembre i contribuenti dovranno trasmettere i dati analitici all' Agenzia

# Fatture, debutto più vicino per le comunicazioni al Fisco

Debutto vicino per la **comunicazione** al fisco dei dati delle **fatture**. Entro lunedì 18 settembre (salvo proroghe), i contribuenti dovranno trasmettere all' Agenzia delle **entrate** i dati analitici delle **fatture** emesse, nonché di quelle ricevute e registrate, con riferimento al primo semestre del 2017. L' adempimento, che a regime avrà cadenza trimestrale, è stato istituito dal dl n. 193/16 modificando radicalmente il precedente «spesometro».

In alternativa, i contribuenti che hanno esercitato l' opzione entro il 31 marzo, invieranno gli stessi dati ai sensi dell' art. 1 del dlgs n. 127/15, fruendo di qualche beneficio premiale, in particolare il diritto al rimborso del credito Iva con priorità e indipendentemente dai requisiti ordinariamente richiesti dalla legge e, per chi adotterà solo metodi di pagamento tracciabili, la riduzione di due anni dei termini di accertamento.

Premesso che, come anticipato nella circolare n. 1/17, per la **comunicazione** obbligatoria e facoltativa valgono le stesse regole, armonizzate con il provvedimento del 27 marzo 2017 (anche se rimane una differenza sul regime sanzionatorio), facciamo il punto della situazione con riferimento alla comunicazione ex dl n. 193/16. L'identikit dell' adempimento. Il comma 1 dell' art. 21 del dl n. 193/16, come riferito dalla legge n. 193/16, stabilisce che, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'iva effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell' art. 25 del dpr 633/72, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

La comunicazione ha cadenza trimestrale e va trasmessa entro la fine del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, eccettuata quella relativa al secondo trimestre che dovrà essere inviata entro il 30/9. Per il 2017, l' art. 4, comma 4, del dl n. 193/16, come modificato dall' art. 14-ter del dl n. 244/2016, aggiunto dalla legge di conversione n. 19/2017, ha previsto che le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre, entro il 18 settembre 2017 (scadenza che oltre all'adempimento dei soggetti passivi stabilibili in Italia, nel caso di non invieranno

6 Lunedì 29 Agosto 2017

FISCO

ItaliaOggi7

Entro lunedì 18 settembre i contribuenti dovranno trasmettere i dati analitici all' Agenzia

# Fatture, debutto più vicino per le comunicazioni al Fisco

L'adempimento in sintesi	
<b>Soggetti obbligati</b>	Contribuenti Iva
<b>Soggetti esonerati</b>	Contributori forfettari/minimi Agricoltori marginali in regime di esenzione Iva operanti nelle zone montane
<b> Oggetto della comunicazione</b>	Per le operazioni rilevanti ai fini Iva, dati analitici delle: - fatture emesse - fatture e bollette doganali ricevute e registrate - relative note di variazione
<b> Tipologie di comunicazione</b>	- Obbligatoria ex art. 21 del dlgs n. 193/2016 - Facoltativa ex art. 21, d.lgs n. 127/2015
<b> Frequenza della comunicazione</b>	Trimestrale
<b> Scadenze</b>	- Primo trimestre: 31 maggio - Secondo trimestre: 16 settembre - Terzo trimestre: 30 novembre - Quarto trimestre: 28/29 febbraio
<b> Frequenza e termini speciali per l'anno d'imposta 2017</b>	- Comunicazione del primo semestre entro il 18 settembre 2017 - Comunicazione del secondo semestre entro il 28 febbraio 2018

possibile ottenere nell'obbligo di trasmissione di un documento qualsiasi fattura ai sensi dell' art. 21 del dlgs n. 193/16, oppure di una bolletta doganale di importazione (esclusivamente della fattura), oppure di una nota di variazione, indipendentemente dall'ammontare della trasmissione e dal trattamento per i dati delle operazioni che, per rilevamento ai fini Iva, non risultano documentate da fatture o bollette doganali (ma, per esempio, da scontrini e ricevute fiscali, schede contabili, documenti commerciali di cui al dl n. 12/2016).

Per altro verso, il requisito di trasmissione di un documento sufficiente a far scattare l'obbligo nel merito che sono dati tutti i rilevanti circostanze quali l'importo dell'operazione, il relativo regime fiscale, lo status del soggetto.

**Fatture emesse.** Per quanto riguarda le fatture attive, l'obbligo si ridolla alla sola emissione del documento, con la modalità di consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del destinatario o committente. Dovranno formare oggetto di comunicazione tutte le fatture emesse nel periodo temporale di riferimento, indipendentemente dal fatto che siano state annotate o meno nei registri Iva e, a maggior ragione, dalle modalità di registrazione. Allo stato attuale deve quindi considerarsi che tutte le fatture emesse dovranno essere comunicate, anche se non registrate (adempimento a senso lato) nei registri Iva oppure registrate con modalità semplificate quali ad esempio l'annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi, ai sensi degli articoli 22 e 24 del dpr 633/72, la registrazione mensile delle fatture di importo inferiore a 300 euro mediante il documento di trasporto di cui all' art. 6, comma 1, del dlgs n. 40/96, la tenuta del bollettino a credito e foglio per l'annullamento degli obblighi di fatturazione e registrazione, ai sensi del dlgs n. 197/16.

L'agente delle entrate, come susseguito a queste colonne, con risoluzione n. 87117 ha ritenuto che gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di registrare le fatture emesse in un trimestre nel

trimestre successivo, debbano comunicare i dati delle fatture emesse con riferimento al periodo di registrazione e non al trimestre.

**Fatture e bollette doganali ricevute.** Per le fatture e le bollette doganali ricevute, il presupposto della comunicazione scatta non con la mera ricezione del documento, bensì con l'avvenuta registrazione ai sensi dell' art. 25 del dpr 633/72. A seguito della modifica apportata dal dl n. 193/16, il primo comma dell' art. 25 stabilisce che la registrazione deve effettuarsi anteriormente alla liquidazione periodica sulla quale è esercitato il diritto alla detrazione (diritto riservato), al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa all'anno in cui si iscrive, art. 15, comma 11, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione del documento e con riferimento a tale anno. A seguito delle modifiche, l'adempimento della registrazione delle fatture ricevute non è più ricollegato solo all'esercizio del diritto alla detrazione, ma si configura come obbligo autonomo. Il presupposto della comunicazione della fattura d'acquisto e delle bollette doganali d'importazione scoppia con riferimento al periodo nel corso del quale il documento è stato annotato nel registro degli scontrini, con la modalità con la quale la registrazione è eseguita.

**Fatture elettroniche trasmesse tramite il Sdi.** Nell'ambito della disciplina della comunicazione operativa delle fatture art. 1, comma 3, d.lgs n. 197/16, è previsto che possono non essere trasmessi i dati delle fatture elettroniche inviate e ricevute mediante il sistema di interconnessione, in quanto già in possesso dell'agenzia delle entrate. Con circolare n. 1/8 (l'adempimento al 30/9 del 2017), l'agenzia ha chiarito che questa disposizione vale anche nell'ambito della comunicazione obbligatoria di cui all' art. 21 del dl n. 193/16. Da conseguenza, non sussiste in nessun caso l'obbligo di inviare i dati delle fatture elettroniche, emesse ed ricevute, se inviate attraverso il sistema di interconnessione gestito dall'agenzia delle entrate, con modalità di trasmissione delle fatture dirette alle p.a., ma è utilizzabile anche per trasmettere le fatture Iva private. Resta comunque ferma la possibilità per i contribuenti di trasmettere anche i dati delle fatture elettroniche trasmesse via Sdi, se ritenute più agevole.

— R. Riproduzione autorizzata —

essere effettuate: - per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017 (scadenza che slitta automaticamente a lunedì 18 settembre) - per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018.

Negli stessi termini, anche in relazione al 2017, devono essere inviate le **comunicazioni** opzionali di cui all' art. 2 del dlgs 127/2015.

La **comunicazione** dell' art.

21 riguarda le «operazioni rilevanti» ai fini dell' Iva, espressione che, nell' accezione comune, identifica le operazioni dotate dei tre presupposti per l' applicazione dell' **imposta**: oggettivo (cessione di **beni** o prestazione di **servizi**), soggettivo (status di soggetto passivo del cedente o prestatore) e territoriale (**localizzazione** nel territorio nazionale in base ai criteri degli artt. 7 e seguenti dpr 633/72).

Il terzo presupposto, invero, non determina la rilevanza o meno dell' operazione ai fini dell' Iva, per la quale sono necessari e sufficienti i presupposti oggettivo e soggettivo, ma attiene all' individuazione del luogo in cui, nell' ambito dell' Ue, l' operazione deve essere **tassata**. Anche le operazioni non territoriali, infatti, sono sottoposte ad obbligo di **fatturazione** e possono consentire la detrazione «a monte». Dalle disposizioni attuative delle Entrate si ricava la conferma che l' obbligo di **comunicazione** riguarda anche le operazioni «non soggette» per carenza di territorialità (e non solo).

Relativamente alle operazioni extraterritoriali, tuttavia, dovranno essere **comunicate** soltanto quelle effettuate da soggetti passivi stabiliti in Italia, non essendo ovviamente possibile attrarre nell' obbligo operazioni prive di qualsiasi collegamento con il nostro paese, quali le cessioni di **beni** e le prestazioni di **servizi** effettuate al di fuori dell' Italia da soggetti passivi esteri.

Occorre poi osservare che, diversamente dalla previgente formulazione, che richiedeva la **comunicazione** delle «operazioni», la norma prevede ora che debbono formare oggetto di trasmissione:

a) i dati delle **fatture** emesse; b) i dati delle **fatture** ricevute e registrate, nonché delle bollette doganali; c) i dati delle note di variazione relative ai documenti di cui ai punti precedenti.

È dunque necessaria l' esistenza di un documento qualificabile **fattura** ai sensi dell' art.

21 del dpr n. 633/72, oppure di una bolletta doganale di importazione (sostitutiva della **fattura**), oppure di una nota di variazione, indipendentemente dall' ammontare della transazione e dal trattamento ai fini dell' Iva, sicché l' obbligo di **comunicazione** non sussiste per i dati delle operazioni che, pur rilevando ai fini Iva, non risultano documentate da **fatture** o bollette doganali (ma, per esempio, da scontrini e ricevute fiscali, schede carburanti, documenti commerciali di cui al dm 7 dicembre 2016).

Per altro verso, il requisito documentale sopra descritto è sufficiente a far scattare l' obbligo, nel senso che sono del tutto irrilevanti le circostanze quali l' importo dell' operazione, il relativo regime fiscale, lo status dei soggetti.

Fatture emesse. Per quanto riguarda le **fatture** attive, l' obbligo si ricollega alla semplice emissione del documento, che si realizza mediante la consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Dovranno formare oggetto di **comunicazione** tutte le **fatture** emesse nel periodo temporale di riferimento, indipendentemente dal fatto che siano state annotate o meno nei registri Iva e, a maggior ragione, dalle modalità di registrazione.

Allo stato attuale deve quindi concludersi che tutte le **fatture** emesse dovranno essere **comunicate**, anche se non registrate (legittimamente o meno) nei registri Iva, oppure registrate con modalità semplificate quali ad esempio: l' annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi, ai sensi degli articoli 22 e 24 del dpr 633/72; la registrazione mensile delle **fatture** di importo inferiore a 300 euro mediante il documento riepilogativo di cui all' art. 6, comma 1, del dpr n. 695/96; la tenuta del bollettario a «madre e figlia» per l' assolvimento degli obblighi di **fatturazione** e registrazione, ai sensi del dm 31 ottobre 1974.

L' agenzia delle **entrate**, come auspicato su queste colonne, con risoluzione n. 87/17 ha ritenuto che gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di registrare le **fatture** emesse in un trimestre nel trimestre successivo, debbano **comunicare** i dati delle **fatture** emesse con riferimento al periodo di

registrazione e non di emissione.

Fatture e bollette doganali ricevute. Per le **fatture** e le bollette doganali ricevute, il presupposto della **comunicazione** scatta non con la mera ricezione del documento, bensì con l'avvenuta registrazione ai sensi dell' art. 25 dpr 633/72. A seguito delle modifiche apportate dal dl n. 50/17, il primo comma dell' art. 25 stabilisce che la registrazione deve effettuarsi anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione (diritto esercitabile, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa all' anno in cui è sorto, ex art. 19, comma 1), e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all' anno di ricezione del documento e con riferimento a tale anno. A seguito delle modifiche, l' adempimento della registrazione delle **fatture** ricevute non è più ricollegato solo all' esercizio del diritto alla detrazione, ma si configura come obbligo autonomo. Il presupposto della **comunicazione** delle **fatture** d' acquisto e delle bollette doganali d' importazione sorge con riferimento al periodo nel corso del quale il documento è stato annotato nel registro degli acquisti, indipendentemente dalle modalità con le quali la registrazione è eseguita.

Fatture **elettroniche** trasmesse tramite il Sdi.

Nell' ambito della disciplina della **comunicazione** opzionale delle **fatture** (art. 1, comma 3, dlgs n. 127/15), è previsto che possono non essere trasmessi i dati delle **fatture elettroniche** inviate e ricevute mediante il «sistema di interscambio», in quanto già in possesso dell' agenzia delle **entrate**. Con circolare n. 1/E del 2017, l' agenzia ha chiarito che questa disposizione vale anche nell' ambito della **comunicazione** obbligatoria di cui all' art. 21 del dl n. 78/10. Di conseguenza, non sussiste in nessun caso l' obbligo di inviare i dati delle **fatture elettroniche**, emesse e/o ricevute, se veicolate attraverso il «sistema di interscambio» gestito dall' agenzia delle **entrate**, canale che dal 1° gennaio 2017 non è più riservato alla trasmissione delle **fatture** dirette alle **p.a.**, ma è utilizzabile anche per trasmettere le **fatture** tra privati. Resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di trasmettere anche i dati delle **fatture elettroniche** transitate dal Sdi, se ritenuto più agevole.

© Riproduzione riservata.

*PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA*

## Poche deroghe all' adempimento

La norma impone l' obbligo della **comunicazione**, genericamente, ai soggetti passivi dell' Iva, ossia a coloro che emettono e ricevono **fatture** per operazioni alle quali partecipano, come cedenti/prestatori o come cessionari/committenti, nell'esercizio di un'attività economica rientrante nella sfera di applicazione dell' Iva.

Destinatari della disposizione sono dunque tutti i contribuenti Iva, comprese le **p.a.** allorché assumono tale veste dal lato attivo o passivo, indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime fiscale e dal luogo di stabilimento. Sono tenuti all' adempimento anche i soggetti passivi esteri operanti in Italia con identificazione diretta o rappresentante fiscale.

L' unico esonero soggetto previsto dalla legge riguarda «i soggetti passivi di cui all' articolo 34, comma 6» ossia gli imprenditori agricoli marginali esonerati dagli adempimenti Iva, ma solo se situati nelle zone montane di cui all' articolo 9 del dpr n. 601/73. L' agenzia delle **entrate** ha fornito chiarimenti con risoluzione n. 105 del 28 luglio 2017, rispondendo ad un quesito che mirava a sapere se è tenuto all' adempimento un contribuente che esercita l' attività agricola sia in zone montane che in altri territori.

L' agenzia ha osservato che, ai fini dell' individuazione dei soggetti esonerati, è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l' attività agricola e non a quello in cui i contribuenti sono domiciliati. Di conseguenza, l' esonero dell' articolo 34, comma 6, si applica ai terreni sui quali viene svolta l' attività agricola e non a quello in cui i contribuenti sono domiciliati. Di conseguenza, l' esonero dell' articolo 34, comma 6, si applica ai terreni sui quali viene svolta l' attività agricola e non a quello in cui i contribuenti sono domiciliati.

Ciò premesso, l' agenzia ha espresso l' avviso che lo svolgimento dell' attività in detti terreni non debba essere esclusiva, e che rientrano quindi nell' esonero i suddetti agricoltori che esercitano l' attività in terreni ubicati in misura maggiore del 50% in zone montane.

Con la circolare n. 1/2017, inoltre, l' agenzia ha ritenuto che siano esonerate dall' adempimento di cui all' articolo 9 del dpr n. 601/73, le persone fisiche che si avvalgono del regime di franchigia Iva (forfetari ed «ex minimi»).

Detto questo in merito alla generalità dell' obbligo, che la norma impone indistintamente a tutti i soggetti passivi (con le eccezioni sopra riferite), le peculiarità di alcuni regimi Iva possono influenzare la portata dell' adempimento, nella misura in cui incidono sulla realizzazione del sottostante presupposto oggettivo; ad esempio: - i soggetti che si avvalgono del regime speciale di cui all' articolo 34, comma 6, della

ItaliaOggi17

FISCO

Lunedì 28 Agosto 2017 7

## Poche deroghe all' adempimento

**Alcuni chiarimenti della risoluzione 87/2017**

<b>Integrazione e regolarizzazione della comunicazione</b>	Le comunicazioni possono essere rettifiche o integrate anche dopo 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione. Si applicano le disposizioni sul ravvedimento operoso.
<b>Bollette doganali</b>	Occorre comunicare anche i dati del fornitore estero e del relativo paese. Nelle comunicazioni per l'anno 2017 i dati possono essere omessi, valorizzando i relativi campi con cifre convenzionali.
<b>Variazioni dati anagrafici delle controparti</b>	In caso di modifiche nel periodo di riferimento, si possono riportare nella comunicazione le informazioni più aggiornate. Nel campo della sede, se non nota, può essere indicato «dato assente».
<b>Fatture per acquisti fuori campo art. 74 «N2»</b>	Se registrata, vanno comunicate con codice natura «N2».
<b>Acquisti intralve</b>	Nei casi in cui la stessa fattura d'acquisto intralve comprenda sia beni che servizi, occorre indicare come tipo documento quello dell'operazione economicamente prevalente («D10» per i beni e «D11» per i servizi).
<b>Acquisti intralve integrati senza l'imposta</b>	Occorre riportare il codice natura «N3» per l'operazione non imponibile, «N4» per quella esente.
<b>Note credito intralve</b>	Il tipo di documento da indicare è «D04».
<b>Fatture contestate</b>	Non sono ammesse verso soggetti passivi. Se emesse verso privati, occorre indicare uno dei destinatari.
<b>Esportazioni in regime del margine</b>	Il codice della natura dell'operazione è «N3».
<b>Acquisti da contribuenti in franchigia</b>	Gli acquisti fatti presso contribuenti in regime di vantaggio o in regime forfetario vanno indicati con il codice natura «N2».

legge n. 39/91, che prevede l'esonero dagli obblighi di registrazione di cui al titolo II del dpr n. 601/73, dovranno essere comunicati in forma analitica, ossia con riferimento a ciascun documento.

Si è già detto che, come previsto dall'articolo 34, comma 6, della circolare n. 1/2017, il contenuto informativo della comunicazione in esame è identico a quello della comunicazione tipologica ai sensi del dpr n. 601/73. L'operazione è stata realizzata con il provvedimento del 27 marzo 2017, che ha dato in un unico documento le specifiche tecniche approntate da ultimo il 25 luglio scorso e le regole di compilazione per estrazione delle comunicazioni, sostituita ai punti, per la comunicazione facoltativa, le precedenti specifiche tecniche e regole stabilite con provvedimento del 28 ottobre 2016.

La circolare osserva inoltre che i dati richiesti rappresentano un sottinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture, e, comunque, non differenti da quelli da inserire nei registri di cui agli articoli 23 e 25. La logica sottostante è dunque quella di richiedere la trasmissione dei dati che già al documento delle registrazioni, senza alcuna elaborazione, neppure per scopi di semplificazione.

In questa ottica, la circolare chiarisce che per le fatture ricevute non è obbligatorio comunicare il numero progressivo attribuito al documento del fornitore, in quanto non vi è obbligo di riportare in sede di registrazione, qualora tale numero non sia disponibile, occorre indicare nel trascritto il valore zero.

Analogamente, per le bollette doganali, in mancanza dei dati del fornitore, la circolare rinvia all'articolo 11 del dpr n. 601/73, che prevede l'obbligo di indicare i dati del fornitore, in quanto non vi è obbligo di riportare in sede di registrazione, qualora tale numero non sia disponibile, occorre indicare nel trascritto il valore zero.

con i caratteri convenzionali indicati nella tabella sottostante.

Per quanto riguarda la «tipologia» dell'operazione, subintesa corrispondente alla «natura» dell'operazione nella comunicazione di cui al dpr n. 1/2017, il provvedimento del 27 marzo 2017 chiarisce, come già applicato dalla circolare n. 1/2017, che questa indicazione deve essere fornita solo nel caso in cui l'operazione non comporti l'assunzione dell'Iva sul documento. In questo caso, occorre riportare nella comunicazione un codice (da N1 a N7) che identifica il motivo di non applicazione dell'imposta, secondo la nota già riportata sulle specifiche tecniche allegato al citato provvedimento.

Per quanto riguarda le operazioni «ex occasione», identificate dal codice N2, la circolare n. 1/2017 sottolinea che si tratta delle fatture ricevute, oppure per specifiche previsioni di legge. Stando a questa previsione, dunque, l'obbligo della comunicazione non sarebbe limitato alle sole operazioni, come quelle estero-terrestri, ma riguarderebbe anche la fatture relative ad operazioni, ad esempio onerosi di acquisto di terreni non edificabili. Il punto meriterebbe senz'altro un chiarimento.

La circolare, riguardo all'aspetto sanzionatorio, allo stato attuale la disciplina di riferimento, per quanto concerne l'adempimento previsto dall'articolo 21 del dpr n. 601/73, è dettata dall'art. 13, comma 2 bis, del dpr n. 47/197, aggiunto dal dpr n. 150/2016, che prevede l'omessa o errata trasmissione dei dati della fattura con la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La stessa disposizione prevede che le sanzioni sono ridotte alla metà nel caso di omessa o errata trasmissione del documento in cui è contenuta l'operazione.

Le violazioni dell'obbligo in esame possono essere regolarizzate nei termini e in modalità delle disposizioni contenute nell'art. 13 del dpr n. 47/197, e, in particolare, con l'adempimento delle fatture e con il pagamento delle sanzioni.

La successiva risoluzione n. 87/2017 ha però precisato che, a regime, occorre comunicare anche le informazioni che identificano il fornitore estero-terrestre, compreso il paese di riferimento, per l'anno d'imposta 2017 queste informazioni possono essere omesse, valorizzando i relativi campi della comunicazione

prevede l'esonero dagli obblighi di registrazione di cui al titolo II del dpr n. 633/72, dovranno trasmettere soltanto le **fatture** emesse, ma non quelle ricevute, legittimamente non registrate - per la stessa ragione, gli agricoltori marginali in regime di esonero dagli adempimenti Iva non operanti in zone montane devono trasmettere soltanto le autofatture emesse dai propri cessionari, assimilate alle **fatture** emesse.

Venendo più in dettaglio alle informazioni da trasmettere, il contenuto minimo fissato dal comma 2 dell'art. 21 del dl n.

78/2010 comprende i seguenti dati: a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (cedente/prestatore e cessionario/committente) b) la data e il numero della **fattura** c) la base imponibile d) l'aliquota applicata e) l'**imposta** f) la tipologia dell'operazione.

I suddetti dati, per **previsione** di legge, dovranno essere **comunicati** in forma analitica, ossia con riferimento a ciascun documento.

Si è già detto che, come precisato dall'agenzia delle **entrate** nella circolare n. 1/2017, il contenuto informativo della **comunicazione** in esame è identico a quello della **comunicazione** opzionale ai sensi del dlgs n. 127/2015. L'armonizzazione è stata realizzata con il provvedimento del 27 marzo 2017, che ha fissato in un unico documento le specifiche tecniche (aggiornate da ultimo il 25 luglio scorso) e le regole di compilazione per entrambe le **comunicazioni**, sostituendo quindi, per la **comunicazione** facoltativa, le precedenti specifiche tecniche e regole stabilite con provvedimento del 28 ottobre 2016.

La circolare osserva inoltre che i dati richiesti rappresentano «un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole **fatture**... e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25». La logica sottostante è dunque quella di richiedere la trasmissione dei dati che già si desumono dalle registrazioni, senza alcuna rielaborazione, neppure per scopi di semplificazione.

In questa ottica, la circolare chiarisce che per le **fatture** ricevute non è obbligatorio **comunicare** il numero progressivo attribuito al documento dal fornitore, in quanto non vi è obbligo di riportarlo in sede di registrazione; qualora tale numero non sia disponibile, occorre indicare nel tracciato il valore zero.

Analogamente, per le bollette doganali, in mancanza dei dati del fornitore, la circolare consentiva di indicare i dati dell'ufficio doganale che ha emesso la bolletta.

La successiva risoluzione n. 87/2017 ha però precisato che, a regime, occorre **comunicare** anche le informazioni che identificano il fornitore extracomunitario, compreso il paese di riferimento; per l'anno d'**imposta** 2017 queste informazioni possono essere omesse, valorizzando i relativi campi della **comunicazione** con i caratteri convenzionali indicati nella risoluzione stessa.

Per quanto riguarda la «tipologia» dell'operazione, informazione corrispondente alla «natura» dell'operazione nella **comunicazione** di cui al dlgs n. 127/2015, il provvedimento del 27 marzo 2017 chiarisce, come già anticipato dalla circolare n. 1/2017, che questa indicazione deve essere fornita solo nel caso in cui l'operazione non comporti l'annotazione dell'Iva sul documento. In questo caso, occorre riportare nella **comunicazione** un **codice** (da N1 a N7) che identifica il motivo di non applicazione dell'**imposta**, secondo la codifica riportata nelle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento.

Per quanto riguarda le operazioni «non soggette», identificate dal **codice** N2, la circolare n. 1/2017 sottolinea che si tratta delle **fatture** relative ad operazioni escluse da Iva per mancanza di uno o più requisiti, oppure per specifica **previsione** di legge. Stando a questa precisazione, dunque, l'obbligo della **comunicazione** non sarebbe limitato alle sole operazioni «rilevanti» ai fini dell'**imposta**, comprese quelle extraterritoriali, ma riguarderebbe anche le **fatture** relative ad operazioni «fuori campo» per carenza del presupposto oggettivo, ad esempio cessioni di aziende o di terreni non edificabili. Il punto meriterebbe senz'altro un chiarimento.

Le sanzioni. Riguardo all'aspetto sanzionatorio, allo stato attuale la disciplina di riferimento, per quanto concerne l'adempimento previsto dall'art. 21 del dl n. 78/2010, è dettata dall'art. 11, comma 2-bis, del dlgs n. 471/97, aggiunto dal dl n. 193/2016, che punisce l'omessa o errata trasmissione dei dati delle **fatture** con la sanzione di 2 euro per ciascuna **fattura**, con il limite massimo di 1.000 euro per ciascun

trimestre. La stessa disposizione prevede che le sanzioni sono ridotte alla metà nel caso in cui la trasmissione sia correttamente effettuata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine. E' esclusa l' applicazione del cumulo giuridico di cui all' art. 12 del dlgs n. 472/97.

Le violazioni dell' obbligo in esame possono essere regolarizzate nei termini e con le modalità delle disposizioni generali sul ravvedimento operoso, contenute nell' art.

13 del dlgs n. 472/1997. Dettagliate esemplificazioni al riguardo sono state fornite dall' agenzia delle entrate con la risoluzione n. 104E del 28 luglio 2017.

Le violazioni in materia di comunicazione facoltativa ai sensi del dlgs n. 127/2015, invece, sono punite con la sanzione da 250 a 2.000 euro prevista dall' art. 11, comma 1, del dlgs n. 471/97, richiamato dall' art. 1, comma 6, del citato dlgs n. 127/2015.

© Riproduzione riservata.

Le previsioni del **codice** del terzo **settore**, previa individuazione della natura dell' **ente**

## Non profit, forfetario esteso

Regime applicabile a prescindere dai limiti dimensionali

Il nuovo regime per la determinazione forfetaria del reddito degli **enti** non commerciali del terzo **settore**, diversi dalle imprese sociali, sarà applicabile a prescindere da qualsiasi limite dimensionale dell' **ente**, non essendo posto alcun tetto massimo al **fatturato**, all' attivo ecc.

Le previsioni dell' art. 80 del **codice** del terzo **settore**, diversamente da quanto stabilito dall' art. 145 del Tuir, sono più favorevoli rispetto alla previgente normativa, ma per essere applicate non possono prescindere dall' individuazione della natura commerciale e non commerciale dell' **ente**, in quanto l' art. 80 è rivolto a un regime semplificato a favore solo di **enti** non commerciali.

Tale distinzione consente di disciplinare in termini differenti la fiscalità degli **enti** che svolgono l' attività istituzionale (art. 5 del **codice**) con modalità commerciali rispetto a quelli che non esercitano (o esercitano solo marginalmente) l' attività di impresa.

Nella filosofia della riforma del terzo **settore** la commercialità costituisce un elemento del tutto fisiologico in rapporto alle finalità di interesse generale perseguite (specie nell' ottica dell' autofinanziamento dell' **ente**) e per tale motivo, la differenziazione tra attività commerciale e non commerciale richiede una particolare attenzione sul **piano** fiscale.

Il nuovo regime forfetario consiste infatti in un regime ad hoc di determinazione del reddito a carattere opzionale, per le attività commerciali svolte (in modo non prevalente o secondario) dagli **enti** aventi natura non commerciale, basato su diversi coefficienti che si applicano, a scaglioni, sull' ammontare dei ricavi derivanti dalle prestazioni di **servizi** o cessioni di **beni** (la cui efficacia è subordinata all' autorizzazione della Commissione europea).

Il nuovo regime non presenta tuttavia alcuna agevolazione sotto il profilo dell' Iva, che dovrà essere determinata secondo le modalità ordinarie.

Il regime forfetario. Il regime fiscale opzionale è basato su coefficienti di redditività, funzionali alla determinazione del reddito d' impresa degli **enti** non commerciali del terzo **settore**, purché i relativi proventi non prevalgano sulle **entrate** derivanti dalle attività di natura non commerciale.

L' art. 80 elenca i coefficienti di redditività riferiti alle attività di prestazioni di **servizi** e ad altre attività, distinguendoli a seconda dell' **entità** dei ricavi conseguiti. A tali ricavi devono essere sommate anche le

8 Lunedì 28 Agosto 2017

FISCO

ItaliaOggi7

Le previsioni del codice del terzo settore, previa individuazione della natura dell'ente

## Non profit, forfetario esteso

Regime applicabile a prescindere dai limiti dimensionali

Gli enti commerciali e non commerciali secondo il codice			
REGIME FISCALE		Enti	
Attività	Commerciali	Commerciali	Non commerciali
Commerciali	Enti terzo settore: e) attività svolte in forma di impresa non in conformità ai punti a) e b) Associazioni: f) cessione beni e prestazione servizi agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici	Enti terzo settore: Attività di interesse generale: a. svolte a titolo gratuito; b. dietro corrispettivi che non superino i costi effettivi; c. attività di ricerca scientifica di interesse sociale svolta da enti; d. attività di ricerca scientifica di interesse sociale affidata a università; Associazioni: attività statutarie svolte per gli associati.	Assumono fiscalmente tale qualifica, indipendentemente da previsioni statutarie, gli enti i cui proventi da attività svolte in forma d'impresa non in conformità ai punti a) e b) (eccetto sponsorizzazioni) superino le entrate non commerciali (contabili, liberalità, proventi da attività a) e b), quote associative ecc.)
IMPOSTE SUI REDDITI		Enti	
Attività	Non imponibilità	Imponibilità	Non imponibilità
Imponibilità	Associazioni: concorrono alla formazione del reddito i corrispettivi di cui al punto f) che abbiano carattere di abitualità	Imponibilità	Non imponibilità

Il nuovo regime per la determinazione forfetaria del reddito degli enti non commerciali del terzo settore, diversi dalle imprese sociali, sarà applicabile a prescindere da qualsiasi limite dimensionale dell'ente, non essendo posto alcun tetto massimo al fatturato, all' attivo ecc.

Le previsioni dell' art. 80 del codice del terzo settore, diversamente da quanto stabilito dall' art. 145 del Tuir, sono più favorevoli rispetto alla previgente normativa, ma per essere applicate non possono prescindere dall' individuazione della natura commerciale e non commerciale dell' ente, in quanto l' art. 80 è rivolto a un regime semplificato a favore solo di enti non commerciali.

Tale distinzione consente di disciplinare in termini differenti la fiscalità degli enti che svolgono l' attività istituzionale (art. 5 del codice) con modalità commerciali rispetto a quelli che non esercitano (o esercitano solo marginalmente) l' attività di impresa.

Nella filosofia della riforma del terzo settore la commercialità costituisce un elemento del tutto fisiologico in rapporto alle finalità di interesse generale perseguite (specie nell' ottica dell' autofinanziamento dell' ente) e per tale motivo, la differenziazione tra attività commerciale e non commerciale richiede una particolare attenzione sul piano fiscale.

Il nuovo regime forfetario consiste infatti in un regime ad hoc di determinazione del reddito a carattere opzionale, per le attività commerciali svolte (in modo non prevalente o secondario) dagli enti aventi natura non commerciale, basato su diversi coefficienti che si applicano, a scaglioni, sull' ammontare dei ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi o cessioni di beni (la cui efficacia è subordinata all' autorizzazione della Commissione europea).

Il nuovo regime non presenta tuttavia alcuna agevolazione sotto il profilo dell' Iva, che dovrà essere determinata secondo le modalità ordinarie.

Il regime forfetario. Il regime fiscale opzionale è basato su coefficienti di redditività, funzionali alla determinazione del reddito d' impresa degli enti non commerciali del terzo settore, purché i relativi proventi non prevalgano sulle entrate derivanti dalle attività di natura non commerciale.

L' art. 80 elenca i coefficienti di redditività riferiti alle attività di prestazioni di servizi e ad altre attività, distinguendoli a seconda dell' entità dei ricavi conseguiti. A tali ricavi devono essere sommate anche le eventuali plusvalenze patrimoniali,

eventuali plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi e interessi e ricavi immobiliari.

Gli **enti** del terzo **settore** non commerciali possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività svolte con modalità commerciali, i seguenti coefficienti di redditività: a) attività di prestazioni di **servizi**: 1. ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7%; 2. ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10%; 3. ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17%; b) altre attività: 1. ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5%; 2. ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7%; 3. ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14%.

Nel passaggio dal regime ordinario a quello forfetario, i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario e la cui **tassazione** o deduzione è stata rinviata, viene stabilita la integrale partecipazione di tutte le quote residue, alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario; le perdite fiscali di cui ai periodi d'**imposta** anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito, secondo le regole ordinarie del Tuir.

Gli **enti** commerciali e non. Le attività di interesse generale individuate dall'art.

5 del **codice**, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.

Sono altresì considerate non commerciali: a) le attività di cui all'art. 5, c. 1, lett. h) (ricerca scientifica di particolare interesse sociale); b) le suddette attività di ricerca affidate dagli **enti** del terzo **settore** a università e altri organismi di ricerca.

Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli **enti** del terzo **settore** i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze ecc.

né contributi e apporti erogati dalla **p.a.**

In generale, le **entrate** dell'**ente** non concorrono alla formazione del reddito degli **enti** che nel loro complesso assumono natura non commerciale (ciò, anche quando siano svolte attività commerciali non prevalenti); in caso contrario le stesse sono assoggettate a **tassazione** quali redditi d'impresa.

Gli **enti** del terzo **settore** si considerano non commerciali se svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale, mentre si configurano invece come commerciali e qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, i proventi delle attività istituzionali (svolte secondo modalità commerciali), fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione, risultino superiori nel medesimo periodo di **imposta** rispetto alle **entrate** derivanti da attività non commerciali (ovvero i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'**ente** e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, compresi i proventi e le **entrate** considerate non commerciali).

Enti associativi. Per associazioni di promozione sociale (Aps) e organizzazioni di volontariato (Odv), i rapporti e le attività svolte nei confronti dei propri associati e dei loro familiari in conformità alle finalità istituzionali degli **enti** sono considerate non commerciali.

Sono considerate di natura commerciale le cessioni di **beni** e le prestazioni di **servizi** effettuate nei confronti degli associati verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari. In tal caso, i corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi, a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.

Il regime per le associazioni. Il regime forfetario ex art. 80 non va tuttavia confuso con quello dell'art. 86, che introduce un ulteriore regime forfetario applicabile ai soli **enti** iscritti nelle speciali sezioni delle Odv e delle Aps.

*PAGINA A CURA DI BRUNO PAGAMICI*

Per **regioni** e **comuni** pochi giorni per dire sì alla chiusura agevolata delle controversie

### Enti, definizione liti d'élite

Fra gli aderenti Milano, Bologna, Napoli, Palermo

Ultimi giorni per l'adesione degli **enti** territoriali alla definizione agevolata delle liti pendenti. **Regioni**, città metropolitane, **province** e **comuni**, infatti, hanno tempo solo fino a giovedì prossimo, 31 agosto, per decidere se avvalersi o meno di tale istituto.

Al momento, quelli ad aver deciso di intraprendere questa strada sono una netta minoranza. Fra gli **enti** di maggiori dimensioni, spiccano la regione Lazio e i **comuni** di Milano, Napoli, e Palermo.

Ora la palla passa ai contribuenti, che hanno tempo fino al 2 ottobre per decidere il da farsi.

La norma di riferimento è l'art. 11 del decreto-legge 50/2017 (convertito dalla legge 96/2017).

Tale norma, inizialmente applicabile solo alle pendenze verso l'Agenzia delle **entrate**, è stata successivamente estesa durante l'iter parlamentare a quelle di cui sono parte gli **enti** territoriali che decideranno di concedere questa interessante chance ai propri contribuenti.

Essa, infatti, consente di chiudere le controversie **tributarie** pendenti in ogni stato e grado del giudizio, evitando il pagamento di sanzioni e interessi di mora.

Mentre per i **tributi erariali** la possibilità di sanare è prevista ex lege, per quelli regionali e **locali** occorre, come detto, l'adesione formale da **deliberare** (è una facoltà e non un obbligo) entro fine mese «con le forme previste dalla legislazione vigente».

In particolare, è richiesta una **delibera** consiliare (che deve riportare l'adesione alla definizione agevolata) e uno specifico regolamento che disciplini gli aspetti operativi.

Al momento, come detto, le **amministrazioni** aderenti, per quanto abbastanza numerose, rappresentano la minoranza della galassia degli oltre 8 mila **enti** potenzialmente interessati.

A Milano, la decisione è stata presa dalla **giunta comunale** prima della pausa estiva, con l'assessore al **Bilancio**, Roberto Tasca, che si è premurato di precisare come non tratti di un condono: «gli importi dovuti e gli interessi verranno pagati integralmente, ma i contribuenti che aderiranno risparmieranno le sanzioni. Questo consentirà anche di rendere più efficienti i compiti dell'Avvocatura comunale, sulla quale grava già un grosso carico di lavoro».

Lo sforzo di rimarcare il carattere non di condono della misura è quasi corale fra gli amministratori, anche se al Comune di Napoli (che ha formalizzato la propria adesione lo scorso 1° agosto) l'assessore

ItaliaOggi7 FISCO Lunedì 28 Agosto 2017 9

Per regioni e comuni pochi giorni per dire sì alla chiusura agevolata delle controversie

### Enti, definizione liti d'élite

Fra gli aderenti Milano, Bologna, Napoli, Palermo

**La mappa dell'adesione nei grandi comuni**

Ancona	Sì	Milano	Sì
Aosta	No	Napoli	Sì
Bari	Sì	Palermo	Sì
Bologna	Sì	Perugia	No
Bolzano	No	Reggio Calabria	No
Cagliari	Sì	Roma	No
Campobasso	No	Torino	No
Firenze	No	Trento	No
Genova	No	Trieste	No
L'Aquila	No	Venezia	Sì

Al momento, come detto, le amministrazioni aderenti, per quanto abbastanza numerose, rappresentano la minoranza della galassia degli oltre 8 mila enti potenzialmente interessati.

A Milano, la decisione è stata presa dalla giunta comunale prima della pausa estiva, con l'assessore al Bilancio, Roberto Tasca, che si è premurato di precisare come non tratti di un condono: gli importi dovuti e gli interessi verranno pagati integralmente, ma i contribuenti che aderiranno risparmieranno le sanzioni. Questo consentirà anche di rendere più efficienti i compiti dell'Avvocatura comunale, sulla quale grava già un grosso carico di lavoro.

Lo sforzo di rimarcare il carattere non di condono della misura è quasi corale fra gli amministratori, anche se al Comune di Napoli (che ha formalizzato la propria adesione lo scorso 1° agosto) l'assessore Enrico Paoletti non nasconde come il regolamento approvato formalizza ai contribuenti un'occasione irripetibile, aggiuntiva a quella già data della «crisi».

Adesso, infatti, consente di chiudere le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, evitando il pagamento di sanzioni e interessi di mora.

Mentre per i tributi erariali la possibilità di sanare è prevista ex lege, per quelli regionali e locali occorre, come detto, l'adesione formale da deliberare (è una facoltà e non un obbligo) entro fine mese «con le forme previste dalla legislazione vigente».

In particolare, è richiesta una delibera consiliare (che deve riportare l'adesione alla definizione agevolata) e uno specifico regolamento che disciplini gli aspetti operativi.

Al momento, come detto, le amministrazioni aderenti, per quanto abbastanza numerose, rappresentano la minoranza della galassia degli oltre 8 mila enti potenzialmente interessati.

A Milano, la decisione è stata presa dalla giunta comunale prima della pausa estiva, con l'assessore al Bilancio, Roberto Tasca, che si è premurato di precisare come non tratti di un condono: «gli importi dovuti e gli interessi verranno pagati integralmente, ma i contribuenti che aderiranno risparmieranno le sanzioni. Questo consentirà anche di rendere più efficienti i compiti dell'Avvocatura comunale, sulla quale grava già un grosso carico di lavoro».

Lo sforzo di rimarcare il carattere non di condono della misura è quasi corale fra gli amministratori, anche se al Comune di Napoli (che ha formalizzato la propria adesione lo scorso 1° agosto) l'assessore



#### Il contribuente dovrà versare interessi e spese di notifica

Adesione alla definizione agevolata, il contribuente è tenuto a versare, oltre al debito, gli interessi già accertati e gli ulteriori interessi da calcolarsi a partire dalla data di notifica dell'atto fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato, nonché le eventuali spese di notifica. Le sanzioni, quindi, cancella solo le sanzioni comminate nell'atto originale e gli interessi di mora.

Dagli importi, devono scomputarsi quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendente di giudizio, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'art. 6-ter del decreto-legge 18/2016. All'importo così calcolato, il contribuente dovrà sommare le eventuali

spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva. Se si superano i 2 mila euro, è possibile anche pagare in tre rate: la prima entro il 2 settembre (il 40% delle somme dovute) e le seconde entro il 30 novembre 2017 (il 40% delle somme dovute) e la terza ratea entro il 30 giugno 2018 (il restante 20% delle somme dovute). Attenzione, però, che i cinque enti potrebbero aver preso una tempistica diversa.

In ogni caso, la definizione si perfeziona solo con il pagamento di quanto dovuto al 30 settembre 2017 (in caso di ratazione, la prima rata). Pertanto, i giustificativi dei pagamenti (dell'intero importo o della prima rata) dovranno essere allegati alla domanda.

Da notare che, nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre effettuare un versamento separato per ciascuno atto di cui si chiede la definizione. Ne consegue che il contribuente che ha impugnato cumulativamente più atti di accertamento e l'importo dovuto in sede di

traverso pendenti alla data del 24 aprile 2017 e non ancora decise in via definitiva dal giudice, sia esso di primo grado che d'appello, che di Cassazione. Per poter accedere al beneficio, il contribuente dovrà presentare una specifica domanda (essente dall'importo di bollo) entro il termine del 30 settembre 2017; tuttavia, poiché la scadenza cade di sabato, il suo tempo fino al 2 ottobre.

Mentre per i tributi erariali deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 21 luglio scorso, per quelli regionali e locali occorre fare riferimento alla modulistica ed alle istruzioni dei deficit dall'ente di riferimento.

Gli interessati, quindi, oltre a verificare se il proprio comune o la regione hanno aderito alla definizione agevolata, dovranno anche informarsi circa la modalità operativa e gli adempimenti burocratici da porre in essere.

Alle domande dovranno essere allegati i giustificativi del pagamento degli importi dovuti, che sono sia avvertito in un'unica soluzione o a rate (si veda l'altro pezzo in pagina).

La controversia definibile con il nuovo istituto, salvo che il contribuente faccia opposizione, si estingue il 31 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Turnando alla misura prevista dall'art. 11 laddove applicabile, la definizione agevolata riguarda le controversie erariali somiglianze, anche se le decisioni degli amministratori locali sono state a macchia di leopardo. Milano, per esempio, a differenza di Napoli, non aveva aderito alla definizione, mentre per contro vi sono comuni (come Palermo) che hanno aderito solo a quest'ultimo.

La definizione, nei casi di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre effettuare un versamento separato per ciascuno atto di cui si chiede la definizione. Ne consegue che il contribuente che ha impugnato cumulativamente più atti di accertamento e l'importo dovuto in sede di

Enrico Panini non nasconde come il regolamento approvato fornisca ai contribuenti un' occasione irripetibile, aggiuntiva a quella già data della «rottamazione» delle cartelle esattoriali prevista dall' art. 6-ter del decreto-legge 193/2016.

Le due misure, in effetti, per quanto diverse, presentano evidenti somiglianze, anche se le decisioni degli amministratori **locali** sono state a macchia di leopardo.

Milano, per esempio, a differenza di Napoli, non aveva aderito alla rottamazione, mentre per contro vi sono **comuni** (come Palermo) che hanno aderito solo a quest' ultima.

Tornando alla misura prevista dall' art. 11, laddove applicabile, la definizione agevolata riguarda le controversie pendenti alla data del 24 aprile 2017 e non ancora decise in via definitiva dal giudice, sia esso di primo grado che d' appello, che di Cassazione.

Per poter accedere al beneficio, il contribuente dovrà presentare una specifica domanda (esente dall' **imposta** di bollo) entro il termine del 30 settembre 2017; tuttavia, poiché la scadenza cade di sabato, ci sarà tempo fino al 2 ottobre.

Mentre per i **tributi erariali** deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico approvato dall' Agenzia delle Entrate con provvedimento del 21 luglio scorso, per quelli regionali e **locali** occorre fare riferimento alla modulistica ed alle istruzioni definiti dall' **ente** di riferimento.

Gli interessati, quindi, oltre a verificare se il proprio comune o la regione hanno aderito alla definizione agevolata, dovranno anche informarsi circa le modalità operative e gli adempimenti burocratici da porre in essere.

Alla domanda dovranno essere allegati i giustificativi del pagamento degli importi dovuti, che saranno diversi a seconda che esso sia avvenuto in un' **unica** soluzione o a rate (si veda l' altro pezzo in pagina).

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice. In tal caso il processo è messo in stand-by fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

© Riproduzione riservata.

*PAGINA A CURA DI MATTEO BARBERO*

La possibilità interessa professionisti e imprese che non hanno versato entro il 21/8

## Imposte, via al ravvedimento

Regolarizzazione sprint: sanzioni ridotte fino a 1/10

Per i professionisti e per le imprese che non hanno eseguito i versamenti delle imposte derivanti dai modelli Redditi e **Irap**, in scadenza lo scorso 21 agosto per effetto della sancita proroga, si apre ora la possibilità di sanare l' omissione attraverso l' istituto del ravvedimento operoso. Riduzione delle sanzioni (15%) sino a 1/10 del minimo, se la regolarizzazione avviene in tempi stretti ovvero nei successivi quattordici giorni.

Questa la soluzione per coloro che, come detto, non hanno potuto (o voluto) eseguire tempestivamente i versamenti derivanti dai modelli dichiarativi (**Irpef**, **Ires** e **Irap** 2017), che deve essere coordinata con la proroga formalizzata (in ritardo rispetto ai termini ordinariamente fissati) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17/8/2017 n. 191.

Preliminarmente, si deve evidenziare che l' istituto del ravvedimento operoso consente, all' autore di omissioni o di irregolarità commesse nell' applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarsi spontaneamente, fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni (da un quinto a un decimo del minimo); il contribuente deve effettuare il versamento delle imposte (o ritenute) dovute, delle sanzioni previste per la specifica violazione nonché dei relativi interessi legali.

Si rammenta, inoltre, che la proroga dei versamenti per le imposte sui redditi resta valida anche per il tributo regionale (**Irap**) nonché per tutti gli altri tributi e contributi collegati all' autodeterminazione in sede dichiarativa, sia per i titolari di reddito d'impresa, compresi i collaboratori familiari e soci della società ai quali viene attribuito il reddito dall'impresa, o del soggetto giuridico collettivo, sia per i lavoratori autonomi, per i quali valgono i nuovi termini di cui all' art. 21 del D.L. n. 201 del 20 agosto 2017, con applicazione della maggiorazione pari allo 0,40%.

Quindi, preliminarmente, si rende necessario fissare i nuovi termini indicati dal provvedimento indicato che possono essere riassunti come segue: al 20/7/2017, versamenti senza alcuna maggiorazione (quindi nuovo termine ordinario), al 21/8/2017, con applicazione della maggiorazione pari allo 0,40%.

Resta inteso che non potevano beneficiare di alcun differimento i contribuenti «non a reddito d'impresa», come, per esempio, i produttori agricoli che, con i criteri catastali, o le persone fisiche, che hanno dichiarato un' attività finanziaria, per cui sono stati determinati i termini di versamento, con proroga dal 20 o 21 luglio al 21 agosto (il 20 agosto era domenica e quindi subentrava la proroga automatica al primo giorno non festivo successivo), con applicazione della maggiorazione pari allo 0,40%.

Quindi, preliminarmente, si rende necessario fissare i nuovi termini indicati dal provvedimento indicato che possono essere riassunti come segue: al 20/7/2017, versamenti senza alcuna maggiorazione (quindi nuovo termine ordinario), al 21/8/2017, con applicazione della maggiorazione pari allo 0,40%.

Resta inteso che non potevano beneficiare di alcun differimento i contribuenti «non a reddito d'impresa», come, per esempio, i produttori agricoli che, com' è noto **tassano** con i criteri **catastali**, o le

ItaliaOggi17

FISCO

Lunedì 28 Agosto 2017 11

La possibilità interessa professionisti e imprese che non hanno versato entro il 21/8

## Imposte, via al ravvedimento

Regolarizzazione sprint: sanzioni ridotte fino a 1/10

**Ravvedimento per versamenti omessi e/o insufficienti**

Versamento eseguito entro 14 giorni	Riduzione della sanzione pari al 15% a 1/10 del minimo, più ulteriore riduzione di 1/3 per giorno di ritardo (lettera a, comma 1, art. 13, d.lgs 472/1997)
Versamento eseguito tra il 15° e il 30° giorno	Riduzione della sanzione pari al 15% a 1/10 del minimo (lettera a, comma 1, art. 13, d.lgs 472/1997)
Versamento tra il 31° e il 90° giorno	Riduzione della sanzione del 15% a 1/9 del minimo (lettera a-bis, comma 1, art. 13, d.lgs 472/1997)
Oltre il 90° giorno	Posto che la sanzione è pari al 30% (e non più al 15%) la riduzione varia da 1/8 a 1/5 il restante al momento dell' esecuzione del pagamento (lettere da b a b-quater, comma 1, art. 13, d.lgs 472/1997)

**Maggiorazione dagli effetti complicati**

Se entro lo scorso 21 agosto, per volontà del beneficiario della proroga, non è stato eseguito alcun versamento, il contribuente deve eseguire la regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso, secondo quanto previsto, al fine, del termine del 20 luglio e non di quello prorogato.

Questo è ciò che emerge dalla lettura di un datato documento di prassi (cir. 21/8/2017), richiamato in questi giorni da numerose testate, con la quale l' Agenzia delle entrate ha precisato, la necessità di altra proroga dei versamenti, quanto appena indicato.

La stessa Agenzia, al fine della regolarizzazione, non si deve tenere conto della proroga sancita dello scorso 21 agosto, se non è stato eseguito alcun versamento, in quanto l' Amministrazione finanziaria ritiene che, in tal caso, il contribuente non abbia voluto fruire del maggior termine.

La conseguenza è che, in caso di omesso versamento delle imposte dovute dall' antiliquidazione la sede dichiarativa, il contribuente non potrà tenere conto della sanzione ridotta del 15%, in caso di regolarizzazione avvenuta in data 23 agosto, per esempio, poiché il ritardo resta costoso (e nell' intervallo

corredimenzionale-parziale non è quindi precluso a tal fine, però, è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni comminate alla fruizione del debito d' imposta versato tardivamente. Il ravvedimento operoso è perfezionato soltanto se sono versati i tributi e le ritenute a suo tempo omesse o versati in modo insufficiente, sia gli interessi legali conseguenti ai versamenti effettuati in ritardo, rispetto alle sanzioni ridotte, previste per le specifiche violazioni.

L' Agenzia delle entrate ha stabilito che gli interessi legali, dovuti in caso di ravvedimento operoso, delle violazioni concernenti la determinazione del versamento di alcuni tributi devono essere aggiunti separatamente nella delega (4724), utilizzando i codici tributo della stessa tabella.

Partendo, tenendo conto delle varie combinazioni (si veda tabella), la regolarizzazione mediante tale istituto avviene con la riduzione della sanzione del 15% (sanzione ridotta alla metà a un decimo del minimo, più ulteriore riduzione al 15% (sanzione ridotta alla metà) a un decimo del minimo, per il versamento in ritardo, per i versamenti omessi tra il 15° e il 30° giorno (lettera a, comma 1, art. 13, d.lgs 472/1997), con riduzione della sanzione del 15% a un nono del minimo per i tardivi versamenti il cui ritardo si inserisce tra il quindicesimo giorno e il trentesimo, naturalmente, rispetto al termine che considera anche la proroga (lettera a, comma 1, art. 13, d.lgs 472/1997) con riduzione della sanzione del 15% a un nono del minimo, per i versamenti tardivi eseguiti tra il trentesimo e il quarantesimo giorno (lettera b, comma 1, art. 13, d.lgs 472/1997), con riduzione della sanzione del 15% a un nono del minimo, per i versamenti omessi verso eseguito oltre i quaranta giorni dal termine fissato (lettera b-quater, comma 1, art. 13, d.lgs 472/1997).

Naturalmente, come indicato in precedenza, oltre al versamento della sanzione come indicato (lettera a) è necessario corrispondere anche ai tributi dovuti e gli interessi legali che, atteso il termine del 21/8/2017, sono pari allo 0,1%.

Se il contribuente, peraltro, versava il debito IVA nel periodo dal 21/7 al 21/8/2017, deve tenere conto anche di un ulteriore maggiorazione (sempre del 0,40%), da determinarsi sull' importo quantificato alla data del 20 luglio, quando, deve tenere conto anche di una maggiorazione sulla maggiorazione, per non doverlo calcolare la stessa per il periodo dal 20/7 al 20/8/2017, sulla base di quanto precisato dalle Entrate con un altro datato documento di prassi (cir. 6/8/2017), ovvero che non è necessario determinare alcuna maggiorazione per il periodo successivo al 21 agosto e sino al 20 luglio, stante la garanzia della proroga sancita.

Il ravvedimento è possibile, naturalmente, per tutti i contribuenti, siano questi ultimi, ipotesi e verifiche, con la conseguenza che attualmente costituiscono cause ostative all' applicazione del detto istituto di ravvedimento soltanto la notifica dell' avviso di accertamento del d.lgs 471/1997, e ancor più benevolo se l' omissione viene regolarizzata in tempo, in assenza di indicazioni investigative contrarie, può essere anche parziale o totale in essere mediante gli versamenti, fuori rispetto ai termini previsti dalla disciplina dell' istituto e il Per i tributi amministrati

persone fisiche, non titolari di partita Iva, che hanno dichiarato esclusivamente redditi di lavoro **dipendente**, fondiari, di capitale o redditi diversi.

Il ravvedimento è possibile, naturalmente, per tutti i contribuenti, anche quelli che non hanno beneficiato della citata e attesa proroga, ma l'istituto indicato dall'art. 13, dlgs 472/1997, tenendo conto dell'ammontare delle sanzioni indicate nell'omologo art. 13, del dlgs 471/1997, è ancor più benevolo se l'omissione viene regolarizzata in tempi estremamente ristretti e, quindi, inevitabilmente migliore dal punto di vista dell'esborso finanziario, per coloro che erano destinatari della proroga.

Per i **tributi** amministrati dall'Agenzia delle **entrate** è possibile la regolarizzazione anche se siano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche, con la conseguenza che attualmente costituiscono cause ostative all'applicazione del detto istituto ravvedimento soltanto la notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione ovvero la notifica di un avviso bonario.

Il ravvedimento operoso, in assenza di indicazioni legislative contrarie, può essere anche parziale, o posto in essere mediante più versamenti, fermo restando i termini previsti dalla disciplina dell'istituto e il ravvedimento «parziale» non è quindi precluso: a tal fine, però, è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d'**imposta** versato tardivamente.

Il ravvedimento operoso è perfezionato soltanto se sono versati sia i **tributi** o le ritenute a suo tempo omessi o versati in modo insufficiente, sia gli interessi legali conseguenti ai versamenti effettuati in ritardo, rispetto alle scadenze di legge, nonché le sanzioni ridotte, previste per le specifiche violazioni.

L'Agenzia delle **entrate** ha stabilito che gli interessi legali, dovuti in caso di ravvedimento operoso, delle violazioni concernenti la determinazione e al versamento di alcuni **tributi** devono essere esposti separatamente nella delega («F24»), utilizzando i codici tributo dalla stessa istituiti.

Pertanto, tenendo conto delle varie combinazioni (si veda tabella), la regolarizzazione mediante tale istituto avviene con la riduzione della sanzione del 15% (sanzione ridotta alla metà) a un decimo del minimo, più l'ulteriore riduzione al quindicesimo per giorno di ritardo, per i versamenti eseguiti entro i quattordici giorni (lettera a, comma 1, art. 13, dlgs 472/1997), con riduzione della sanzione del 15% a un decimo del minimo per i tardivi versamenti il cui ritardo si inserisce tra il quindicesimo giorno e il trentesimo, naturalmente rispetto al termine che considera anche la proroga (lettera a, comma 1, art. 13, dlgs 472/1997) e con ulteriore riduzione della sanzione del 15% a un nono del minimo, per i versamenti tardivi eseguiti tra il trentunesimo giorno e il novantesimo (lettera a-bis, comma 1, art. 13, dlgs 472/1997).

Se, infine, il versamento omesso viene eseguito oltre i novanta giorni dal termine fissato (ordinario e/o prorogato) la sanzione su cui tarare il ravvedimento è pari al 30% (e non più alla metà) con la conseguenza che la riduzione è variabile (da un ottavo a un quinto) sulla base del momento di esecuzione dei versamenti (lettere da b a b-quater, comma 1, art. 13, dlgs 472/1997).

Naturalmente, come indicato in precedenza, oltre al versamento della sanzione come indicato (ridotta) è necessario corrispondere anche le imposte dovute e gli interessi legali che, attualmente (dm 7/12/2016), sono pari allo 0,1%.

© Riproduzione riservata.

*PAGINA A CURA DI FABRIZIO G. POGGIANI*



50%, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare per ciascun anno (ripartita in cinque quote annuali di pari importo).

Tale percentuale può essere elevata fino al 70% o 80% nel caso in cui dagli interventi derivi, rispettivamente, una diminuzione di una o due classi di rischio dell' edificio.

Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti **comuni** di edifici condominiali, le detrazioni dall' imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 e dell' 85%.

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

In alternativa alla detrazione, per i soggetti beneficiari è possibile cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori o ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito. Questa scelta può essere fatta solo per le spese sostenute per interventi su parti **comuni** degli edifici condominiali e con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate (resta esclusa la cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari).

A differenza degli anni precedenti, la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell' anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile usufruire dell' agevolazione non solo per gli edifici ubicati nelle zone ad alto rischio sismico (zona 1 e 2) ma anche per quelli ubicati in zona sismica 3 dove la possibilità di forti terremoti è abbastanza rara.

Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

La messa in sicurezza della casa. Se la casa rientra nelle zone di rischio sismico 1 (maggiore pericolosità), 2 (alta pericolosità) o 3 (minore pericolosità) e le procedure di autorizzazione degli interventi sono partite dal 1° gennaio 2017, possono essere portate in detrazione le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. In tal caso, bisogna rivolgersi a un tecnico professionista che compia la diagnosi sismica dell' edificio e ne individui la classe di rischio sismico (da A+ a G) prima di effettuare l' intervento.

Il professionista dovrà poi predisporre il progetto degli interventi strutturali per aumentare la sicurezza antisismica e presentarlo per il successivo iter amministrativo edilizio. A seguito dei lavori il tecnico certificherà la conformità degli interventi effettuati al progetto presentato, assicurando quindi il miglioramento a una classe di rischio più bassa. L' agevolazione casa sicura spetta anche se il soggetto che sostiene le spese sull' immobile è in affitto.

La cessione del bonus.

Solo nel caso di interventi sulle parti **comuni** di edifici condominiali si può scegliere, al posto della detrazione fiscale, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori oppure ad altri soggetti privati (modalità di attuazione della cessione del credito dettate nel provvedimento dell' Agenzia delle entrate dell' 8 giugno 2017 n. 108572).

Il credito d' imposta può essere ceduto da: - tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione d' imposta prevista per gli interventi che rientrano nell' agevolazione fiscale, compresi quindi gli eventuali «incapienti»; - i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.

In particolare, il credito può essere ceduto in favore di: - fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolati; - altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d' impresa, società ed **enti**.

È esclusa la cessione in favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

© Riproduzione riservata.

*PAGINA A CURA DI BRUNO PAGAMICI*

Per la Cassazione non è indispensabile richiedere il certificato dei carichi pendenti

### Cessione azienda, oneri limitati

Responsabilità fiscale non automatica per il cessionario

La responsabilità fiscale del cessionario d'azienda per i debiti tributari antecedenti al trasferimento non si produce automaticamente anche laddove l'acquirente non abbia richiesto il certificato dei carichi pendenti, perché si deve in ogni caso trattare di debiti relativi a violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione del complesso aziendale o nei due precedenti. È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 17264/2017.

Nella gestione di un'operazione di trasferimento d'azienda, un aspetto certamente delicato è costituito dalla responsabilità del cessionario per eventuali debiti contratti dal cedente prima della cessione dell'azienda o del ramo d'azienda.

In ambito tributario, sussistono due disposizioni normative che disciplinano la materia, e più precisamente la norma contenuta nell'art. 2560 c.c., in cui si prevede una responsabilità anche dei debiti verso i dipendenti, nel qual caso la responsabilità del cessionario non ammette alcuna deroga.

In ambito tributario, il legislatore ha previsto disposizioni normative volte a tutelare le ragioni dell'Erario, al fine di evitare che a seguito di un'operazione di cessione d'azienda possa derivare un danno al Fisco. Con tale obiettivo, l'art. 14 del dlgs n. 472/97 prevede una responsabilità anche del cessionario non ammette alcuna deroga.

In ambito tributario, il legislatore ha previsto disposizioni normative volte a tutelare le ragioni dell'Erario, al fine di evitare che a seguito di un'operazione di cessione d'azienda possa derivare un danno al Fisco. Con tale obiettivo, l'art. 14 del dlgs n. 472/97 prevede una responsabilità anche del cessionario non ammette alcuna deroga.

Relativamente a tale aspetto, la c.m. n. 180/E/1998 ha interpretato in modo estensivo il concetto di violazioni «commesse», facendovi rientrare non solo quelle accertate definitivamente dall'amministrazione finanziaria (per esempio, derivanti da un avviso di accertamento), ma anche quelle meramente constatate da un processo verbale di

ItaliaOggi7 FISCO Loro25 Agosto 2017 13

Per la Cassazione non è indispensabile richiedere il certificato dei carichi pendenti

### Cessione azienda, oneri limitati

Responsabilità fiscale non automatica per il cessionario

#### I confini della responsabilità

<b>Responsabilità fiscale cessionario d'azienda</b>	Violazioni commesse nell'anno in cui avviene la cessione o nei due precedenti (beneficio della preventiva esclusione del cedente)
<b>Responsabilità civilistica</b>	Responsabilità solidale delle parti per i debiti anteriori al trasferimento, purché essi risultino dai libri contabili obbligatori
<b>Cassazione n. 17264/2017</b>	La mancata richiesta del certificato dei carichi pendenti non comporta un'automatica responsabilità del cessionario d'azienda

#### Doppia tutela per i creditori

Il trasferimento dei debiti relativi all'azienda ceduta è regolato dall'art. 2560 c.c. Il quale enuncia due principi: il passaggio dei debiti non è automatico, occorrendo un espresso consenso da parte dei creditori; sussiste una responsabilità solidale delle parti per i debiti anteriori al trasferimento, purché cost risultino dai libri contabili obbligatori, anche se questi irregolarmente. Tra le parti può essere stipulato un patto espressivo di accollo in forza del quale l'acquirente si obbliga a pagare anche i debiti contratti dall'alienante (o parte di essi) che non risultano dai libri contabili obbligatori. In tal caso, la responsabilità rimane limitata a quelli risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, compreso il caso di debiti riammortizzati da atti o fatti del cedente. Nella prassi professionale, si assiste, a sovente all'assorbimento nell'atto di cessione d'azienda di una clausola generica in cui si prevede che l'acquirente non subentra nei debiti dell'azienda ceduta, poiché la validità delle parti è di trasferimento dei debiti dell'azienda ceduta, con la conseguenza che tutti i debiti rimangono in capo al cedente, a meno che l'impresa, lasciando in capo al cedente la definizione dei rapporti pendenti con

creditori e fornitori. Per casovvero una volontà in tal senso delle parti, l'aver escluso lo atto il trasferimento dei debiti, non fa venir meno la responsabilità solidale dell'acquirente, ex comma 2 dell'art. 2560, perché il debito risultò dai libri contabili obbligatori. In tal caso, l'art. 2560 è di natura del terzo creditore che, per effetto della cessione dell'azienda e quindi dello «svotamento» della stessa, potrebbe vedere vanificare le proprie aspettative sulla soddisfazione del credito vantato nei confronti dell'alienante. Potrebbe essere nell'interesse del cessionario prevedere la stipula da parte del venditore di fidejussioni o altre garanzie a tutela del pagamento dei debiti anteriori in capo all'acquirente, anche se il costo di tali garanzie può essere elevato e quindi risultare un'adempimento all'accordo. Nell'ipotesi in cui invece la volontà delle parti fosse quella di trasferire anche i debiti relativi all'azienda, è opportuno precisare nell'atto la necessità del consenso del creditore, pena il permanere della responsabilità in capo all'alienante. La previsione nel contratto di cessione d'azienda del trasferimento dei debiti antecedenti, o solo di alcuni di essi, è ancora la previsione che tutti i debiti rimangono in capo al cedente, a meno che non sia pattuito e vale solo tra le parti.

Relativamente all'aspetto del cessionario può chiedere il beneficio della preventiva esclusione del cedente, ai sensi dell'art. 14 del dlgs n. 472/97 dispone che se eventualmente rispon-

**FISCO FLASH** a cura dello Studio J. Chiapparini & C. s.r.l.

**Giurisprudenza tributaria**  
**ACCERTAMENTO**  
Rispetto il ricorso dell'Agmnia delle entrate non viene prodotta il processo verbale di accertamento da cui è scaturito l'avviso di accertamento (ordinanza Corte suprema di cassazione n. 20252 del 22 agosto 2017)

**Altre notizie di interesse**  
Conferma dell'applicazione del principio di decorrenza retroattiva ai soggetti Oni diversi dalla microimpresa - Pubblicazione in gazzetta del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2017.

La versione integrale è disponibile su [www.studiogiuristi.it](http://www.studiogiuristi.it)

472/97 dispone che il cessionario può chiedere il beneficio della preventiva escussione del cedente, ed eventualmente rispondere del debito residuo che risulta successivamente all' azione esecutiva posta in essere nei confronti del dante causa.

Per quanto concerne la limitazione della responsabilità, invece, i commi 1 e 2 dell' art. 14 precisano che l' obbligazione del cessionario è limitata al debito, risultante dalla data del trasferimento dell' azienda, risultante dagli atti dell' **amministrazione** finanziaria, e comunque entro i limiti del valore dell' azienda o del ramo d' azienda trasferito.

Relativamente al valore dell' azienda, la circolare n.

180/E/1998 evidenzia che si deve aver riguardo al valore accertato dal competente ufficio delle **Entrate** ovvero, in mancanza, a quello dichiarato dalle parti nell' atto di trasferimento.

Il successivo comma 3 consente all' interessato (cessionario) di far venir meno in toto la propria responsabilità.

In particolare, è possibile richiedere agli uffici dell' **amministrazione** finanziaria un certificato (il cui facsimile è stato approvato con provvedimento del 25 giugno 2001) sull' esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati ancora soddisfatti.

In base a tale richiesta, il cessionario è liberato se, alternativamente, il certificato rilasciato risulta negativo, ovvero se decorrono inutilmente quaranta giorni dalla data della richiesta, nel qual caso si applica il principio del silenzio assenso.

Evidenziando che la responsabilità fiscale del cessionario si rende sempre applicabile, anche in presenza di certificato liberatorio, qualora la cessione dell' azienda sia stata eseguita in frode dei crediti tributari, anche mediante cessione frazionata dei singoli **beni**, è opportuno, nella gestione dell' operazione, richiedere comunque il certificato in questione, già in sede di stipula del contratto preliminare, così da evitare successive spiacevoli sorprese per il cessionario dell' azienda.

Va tuttavia evidenziato che il cessionario non può ritenersi libero da responsabilità relativamente al periodo intercorrente tra la data di rilascio del certificato e quella in cui è effettuato il trasferimento, ragion per cui sarebbe opportuno non far trascorrere un lasso temporale eccessivo tra la data del preliminare e quella del contratto definitivo.

© Riproduzione riservata.

*SANDRO CERATO*

## Imu del fabbricato in corso di costruzione

Nel caso di utilizzazione edificatoria di un'area, la base imponibile ai fini Imu sarà costituita dal valore della stessa senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera; diverso il caso di una sopraelevazione di un edificio esistente dove la base imponibile ai fini Imu sarà costituita dall'immobile censito, in corso di sopraelevazione. Lo ha stabilito la sezione seconda della Ctp di Brescia nella sentenza n. 433/17 depositata il 22 giugno.

Con separati ricorsi, l'amministratore unico di una società con sede in Brescia, impugnava degli accertamenti Imu notificati dal Comune di Villa Carcina (Bs) per gli anni ricompresi tra il 2012 e il 2015. La ripresa fiscale riguardava un fabbricato in corso di costruzione accatastato in categoria F/3 ritenuto dall'Ufficio non ultimato e tassato in base al valore dell'area edificabile. Opponendo gli accertamenti, la ricorrente riteneva che al fabbricato ultimato, ovvero al rustico, andasse applicata l'esenzione di cui all'art. 13, comma 9-bis, del dl 201/11, ritenendo che per le categorie catastali fittizie (quelle ricomprese tra F/1 e F/5) non fosse dovuta l'imposta. Costituendosi in giudizio, il comune di Villa Carcina riteneva il fabbricato al rustico non poteva essere considerato ultimato e, comunque, quale unità immobiliare che possedesse i requisiti per essere inquadrata tra le categorie imputabili di tassazione; conseguentemente doveva essere tassata l'area edificabile su cui insisteva il fabbricato in corso di costruzione. La Commissione provinciale, dopo aver provveduto a riunire i fascicoli, ha rigettato il ricorso della società confermando gli accertamenti. Le categorie catastali c.d. fittizie relative a fabbricati in corso di costruzione sono necessariamente provvisorie, per un periodo che va da 6 a 12 mesi (circolare 4/T del 2009 Agenzia del territorio). Una volta maturato il periodo di riferimento, la società avrebbe dovuto richiedere un nuovo provvedimento per completare l'opera e non dichiarare l'ultimazione dei lavori. L'edificio di cui si tratta non poteva considerarsi ultimato, anche in base alla categoria attribuita, ancora in fase di costruzione, con piena applicabilità, dunque, del disposto dell'art. 5, comma 6, del dlgs n. 504/92 che pone a base della tassazione il valore dell'area sottostante, come imputato dal Comune di Villa Carcina. La c.p., sciogliendo la riserva e rigettando i ricorsi, ha condannato la società al pagamento delle spese di lite.

Benito Fuoco.

Benito Fuoco.

SENTENZE TRIBUTARIE

### Imu del fabbricato in corso di costruzione

*Nel caso di utilizzazione edificatoria di un'area, la base imponibile ai fini Imu sarà costituita dal valore della stessa senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera; diverso il caso di una sopraelevazione di un edificio esistente dove la base imponibile ai fini Imu sarà costituita dall'immobile censito, in corso di sopraelevazione. Lo ha stabilito la sezione seconda della Ctp di Brescia nella sentenza n. 433/17 depositata il 22 giugno.*

*Con separati ricorsi, l'amministratore unico di una società con sede in Brescia, impugnava degli accertamenti Imu notificati dal Comune di Villa Carcina (Bs) per gli anni ricompresi tra il 2012 e il 2015. La ripresa fiscale riguardava un fabbricato in corso di costruzione accatastato in categoria F/3 ritenuto dall'Ufficio non ultimato e tassato in base al valore dell'area edificabile. Opponendo gli accertamenti, la ricorrente riteneva che al fabbricato ultimato, ovvero al rustico, andasse applicata l'esenzione di cui all'art. 13, comma 9-bis, del dl 201/11, ritenendo che per le categorie catastali fittizie (quelle ricomprese tra F/1 e F/5) non fosse dovuta l'imposta. Costituendosi in giudizio, il comune di Villa Carcina riteneva il fabbricato al rustico non poteva essere considerato ultimato e, comunque, quale unità immobiliare che possedesse i requisiti per essere inquadrata tra le categorie imputabili di tassazione; conseguentemente doveva essere tassata l'area edificabile su cui insisteva il fabbricato in corso di costruzione. La Commissione provinciale, dopo aver provveduto a riunire i fascicoli, ha rigettato il ricorso della società confermando gli accertamenti. Le categorie catastali c.d. fittizie relative a fabbricati in corso di costruzione sono necessariamente provvisorie, per un periodo che va da 6 a 12 mesi (circolare 4/T del 2009 Agenzia del territorio). Una volta maturato il periodo di riferimento, la società avrebbe dovuto richiedere un nuovo provvedimento per completare l'opera e non dichiarare l'ultimazione dei lavori. L'edificio di cui si tratta non poteva considerarsi ultimato, anche in base alla categoria attribuita, ancora in fase di costruzione, con piena applicabilità, dunque, del disposto dell'art. 5, comma 6, del dlgs n. 504/92 che pone a base della tassazione il valore dell'area sottostante, come imputato dal Comune di Villa Carcina. La c.p., sciogliendo la riserva e rigettando i ricorsi, ha condannato la società al pagamento delle spese di lite.*

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

«[omissis] L'esenzione di cui parla il ricorrente e di cui all'art. 13, comma 9-bis della legge 201/2011, come introdotto dalla legge di Stabilità 2013, non prevede un'esenzione propria, ma una riduzione dell'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché non sia in corso di ultimazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Nel caso specifico ed ai fini di una conferma giurisprudenziale dell'esenzione di cui all'art. 13, comma 9-bis della legge 201/2011, ritenendo che per le categorie catastali fittizie (quelle ricomprese tra F/1 e F/5) non fosse dovuta l'imposta. Costituendosi in giudizio, il comune di Villa Carcina riteneva il fabbricato al rustico non poteva essere considerato ultimato e, comunque, quale unità immobiliare che possedesse i requisiti per essere inquadrata tra le categorie imputabili di tassazione; conseguentemente doveva essere tassata l'area edificabile su cui insisteva il fabbricato in corso di costruzione. La Commissione provinciale, dopo aver provveduto a riunire i fascicoli, ha rigettato il ricorso della società confermando gli accertamenti. Le categorie catastali c.d. fittizie relative a fabbricati in corso di costruzione sono necessariamente provvisorie, per un periodo che va da 6 a 12 mesi (circolare 4/T del 2009 Agenzia del territorio). Una volta maturato il periodo di riferimento, la società avrebbe dovuto richiedere un nuovo provvedimento per completare l'opera e non dichiarare l'ultimazione dei lavori. L'edificio di cui si tratta non poteva considerarsi ultimato, anche in base alla categoria attribuita, ancora in fase di costruzione, con piena applicabilità, dunque, del disposto dell'art. 5, comma 6, del dlgs n. 504/92 che pone a base della tassazione il valore dell'area sottostante, come imputato dal Comune di Villa Carcina. La c.p., sciogliendo la riserva e rigettando i ricorsi, ha condannato la società al pagamento delle spese di lite.

Benito Fuoco

4

ItaliaOggi17